



REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/12/2022

**Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni
(PGRA), ai sensi della direttiva 2007/60/CE, del distretto idrografico
del Fiume Po pag. 3**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/01/2023 N. 25

**Approvazione Accordo Operativo e Accordo Attuativo PER LA
REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA
“SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2,
lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) - Linea di investimento: “Raffor-
zamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a
livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le
capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - CUP:
I83C22000640005 pag. 7**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/01/2023 N. 26

**PNRR M2 C2 Investimento 3.1 “PRODUZIONE IN AREE INDU-
STRIALI DISMESSE” - Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti per la realizzazione di IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDRO-
GENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE e Accordo
di Collaborazione col MASE pag. 9**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/01/2023 N. 33

DGR 1351/2022 “Approvazione rapporto preliminare ambientale e schema di piano energetico ambientale ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica” - Sostituzione allegato 2 pag. 100

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 25/01/2023 N. 408

Aggiornamento Piano Regionale Residui (PRR) e Piano Regionale Alimentazione Animale (PRAA) anno 2023; Piano Regionale di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali (AMR 2023) pag. 100

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 23/01/2023 N. 322

Riconoscimento del Corso di formazione per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva programmato dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.) dal 13 al 17 marzo 2023 pag. 102

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 23/01/2023 N. 323

Riconoscimento del Corso di formazione per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva programmato dall’associazione KNOIL dal 28 febbraio al 4 marzo 2023 pag. 103

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 24/01/2023 N. 343

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 2 del reg. (UE) n. 2020/2146 e dell’art. 10 del DM 229771 del 20/05/2022, all’utilizzo temporaneo di foraggio convenzionale all’operatore biologico Az. Agr. Moscatelli Fabrizio pag. 107

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 24/01/2023 N. 352

Rilascio dell’attestato di Micologo ai sensi del DM 686/1996 ed aggiornamento elenco regionale pag. 110

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE 24/01/2023 N. 355

Conferimento incarico in-house a Liguria Ricerche S.p.A. per attività di assistenza tecnico-amministrativa a supporto della seconda fase del Progetto PriMaaS - Programma Interreg Europe 2014 - 2020 Impegno di spesa € 9.000,00 (IVA inclusa) pag. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/12/2022**Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), ai sensi della direttiva 2007/60/CE, del distretto idrografico del Fiume Po.**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera d);

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l’articolo 14, comma 3, il quale prevede che “*Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, della citata direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che “*Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo*”;

VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che “*Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte terza, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;

VISTI gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

VISTO l’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;

VISTO, altresì, l’articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che individua il distretto idrografico del fiume Po;

VISTO l’articolo 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’articolo 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato “*stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’articolo 65*”;

VISTO l'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato "*Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale*";

VISTI gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

VISTO l'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, al comma 11, prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175*", nonché l'articolo 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*" e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino, attuata ai sensi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante "*Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

VISTI il calendario e Programma di lavori per l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorità di bacino e adottato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 20 dicembre 2018 n. 323 e il calendario unico della partecipazione che delinea il percorso di partecipazione pubblica integrata per i Piani del distretto, pubblicato in data 21 luglio 2019 a seguito della fase di consultazione pubblica;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 27 dicembre 2018 di presa d'atto della valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni nel distretto idrografico del fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 7 del 20 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, di cui all'articolo 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'articolo 14 della direttiva medesima;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 29 dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvione di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'articolo 14 della direttiva medesima;

CONSIDERATO che sul Progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione di rischio di alluvioni si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'articolo 9 della direttiva 2007/60/CE, in eventuale coordinamento con l'analoga consultazione sul Progetto di secondo aggiornamento del Piano, di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

VISTE le note trasmesse dalla *ex* Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE, ed in particolare le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre 2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica prot. MATTM-137 del 10 maggio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 5 del 8 febbraio 2021, è stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto del fiume Po non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento e l'attuazione del Piano;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 5 del 20 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni;

VISTO il parere n. 105/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,

DECRETA

Art. 1

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggior-

namento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE e all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

Art. 2

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po di cui all'articolo 1 risulta così articolato:

Relazione metodologica

allegato 1 - Programma delle misure

allegati 2 - APSFR distrettuali

2.1 - Schede monografiche APSFR distrettuali

2.2 - Approfondimenti nelle APSFR arginate

allegati 3 - APSFR regionali

3.1 Relazione Regione Emilia-Romagna

3.2 Relazione Regione Liguria

3.3 Relazione Regione Lombardia

3.4 Relazione Regione Marche

3.5 Relazione Regione Piemonte

3.6 Relazione Regione Valle d'Aosta

3.7 Relazione Regione Veneto

3.8 Relazione Provincia Autonoma di Trento

3.9 Relazione Regione Toscana

allegati 4 -Valutazione del danno

4.1 Relazione metodologica: modello per la valutazione integrata del danno alluvionale

4.1 a Annesso alla relazione metodologica

4.1 b Report sistema informativo ISYDE

4.2 Alluvione di Lodi del 2002: sperimentazione *ex-post* dell'analisi costi-benefici

allegato 5 - Metodologia di prioritizzazione delle misure

allegato 6 - Esiti delle attività di partecipazione e consultazione pubblica.

Art. 3

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po, di cui all'articolo 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del suddetto distretto idrografico e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Po, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 65, commi 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'Autorità di distretto del fiume Po e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico del Fiume Po, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.
3. Gli interventi del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del Fiume Po trovano attuazione nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/01/2023 N. 25

Approvazione Accordo Operativo e Accordo Attuativo PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) - Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" - CUP: I83C22000640005.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono richiamati integralmente:

1. di approvare lo schema di "ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) - Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" - CUP: I83C22000640005" fra Regione Liguria e ISS e i suoi allegati, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, e così presentati:
 - **Allegato 1** - Accordo Operativo tra ISS e Regione Liguria;
 - **Allegato 2** - interventi finanziati in priorità 1 e denominato "Allegato 1" all'Accordo Operativo;

- **Allegato 3** - linee guida per la gestione amministrativa e la rendicontazione e denominato “Allegato 2” all’Accordo Operativo;
 - **Allegato 4** - Cronoprogramma procedurale degli interventi e denominato “Allegato 3” all’Accordo Operativo;
 - **Allegato 5** - Modello Relazione Tecnica Rendiconto, file di calcolo editabile composto da n. 6 fogli e denominato “Allegato 4” all’Accordo Operativo;
2. di dare atto che i soggetti realizzatori per la priorità 1, direttamente impegnati all’attuazione dell’Accordo operativo di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, responsabili anch’essi, sia sotto il profilo tecnico che finanziario, delle attività direttamente sostenute, sono:
- ARPAL;
 - ASL2;
 - ASL3;
 - ASL4;
 - ASL5;
 - IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;
- e che sia necessario sottoscrivere un Accordo Attuativo al fine di supportare complessivamente l’investimento in parola, garantendo il raggiungimento di *milestone* e *target* riportati nel cronoprogramma, **Allegato 4**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, allegato all’Accordo operativo in parola e la relativa rendicontazione, **Allegato 5**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di “ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) - Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - CUP: I83C22000640005”, fra Regione Liguria, A.Li.SA, ARPAL, ASL 2, Asl 3 ASL 4 Asl 5 e IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di cui all’**Allegato 6**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di designare come referente amministrativo per l’investimento di cui ai punti precedenti il Direttore pro-tempore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
5. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di sottoscrivere gli Accordi in parola, con le modalità previste dall’art.15 c.2 bis L.241/90;
6. di liquidare gli impegni come assunti alla DGR n. 1369/2022 a favore di A.Li.Sa., pari a euro 3.593.639,00, ai sensi dell’art. 57 del Titolo III del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e ss.mm.ii, all’effettivo trasferimento dei fondi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, fermo restando l’obbligo da parte di ALISA di rendicontazione al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro e Settore Gestione e Controlli Economico-finanziari secondo le modalità indicate in Allegato 6;
7. di dare atto che A.Li.Sa., per l’attuazione degli Accordi in parola, adopererà gli stanziamenti previsti alla DGR n. 1369/2022 al fine di svolgere le attività previste nel Accordo Operativo, allegato 1, 2, 3, 4 e 5 parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, in particolare, secondo quanto previsto all’articolo 9 dell’Allegato 6, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

8. di dare mandato al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro di notificare il presente atto a ARPAL, AASSLL e agli Enti del SSR riportati in Allegato 6 nonché a IZSPLV e UNIGE;
9. di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale della Regione Liguria;
10. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/01/2023 N. 26

PNRR M2 C2 Investimento 3.1 “PRODUZIONE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE” - Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE e Accordo di Collaborazione col MASE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016)
- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- l'allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys, il quale stabilisce, in particolare, che:
 - a) la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituito dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
 - b) il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;
- gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica:
 - a) M2C2-48: "Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands";
 - b) M2C2-49: "Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets";
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- le indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripri VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante "Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile";
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento

VISTI altresì:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
- l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;

- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
- la Delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante “Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”;
- il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

CONSIDERATO il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTI:

- la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
- la pubblicazione delle “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

VISTI:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- 1) l'articolo 2, comma 6-bis che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";
 - 2) l'articolo 6, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
 - 3) l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
 - il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 500 milioni di euro, ed in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;
 - l'articolo unico, comma 7, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 il quale prevede che "Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi

- ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;
 - la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
 - la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attuazione degli investimenti”;
 - la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
 - la Circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
 - la Circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
 - la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
 - la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
 - la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
 - la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR”;
 - la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

- la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “Procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;
- la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
- la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;

VISTI:

- l’Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”;
- La relazione di Giunta n. 59 del 7 febbraio 2022 con cui è stata espressa adesione alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso sopra richiamato;

VISTI:

- l’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:
 - a) per l’ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse; dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - b) per l’ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di “Progetti bandiera” ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica.
- l’Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l’assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi del quale la Regione Liguria risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro 14.000.000,00 per la realizzazione dei predetti progetti;

- il decreto del Direttore Generale incentivi energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 427 del 23 dicembre 2022 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 "sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonché:
- a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;
 - b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
 - c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
 - d) i costi ammissibili;
 - e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
 - f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
 - g) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto;
 - h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento;
 - i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo".

VISTA la nota prot. n. 162580 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR;

RILEVATO in particolare che si rende necessario approvare il bando della misura di cui trattasi sulla base dello schema-tipo approvato col citato decreto direttoriale 427/2022;

CONSIDERATO che l'art. 10 c. 3 del decreto di approvazione del bando-tipo prevede:

Ai Soggetti attuatori delegati è data facoltà di poter modificare il Bando tipo esclusivamente con riferimento a quanto di seguito indicato:

- a) prevedere una definizione di "aree industriale dismessa" diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente al concetto di "area dismessa";
- b) ridurre i valori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 1) relativi alle modifiche sostanziali e, conseguentemente quelli di cui all'articolo 18, comma 2 relativi alle revoche parziali;
- c) ridurre la distanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g);
- d) ridurre i valori di cui all'articolo 8, comma 3 relativi al limite massimo dell'agevolazione;
- e) ridurre i tempi connessi alla rendicontazione di cui all'articolo 15;
- f) selezionare la gestione "accentrata" o "decentrata" di cui all'articolo 15;
- g) ridurre le distanze di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Appendice B;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di bando allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), nel quale - rispetto alle parti modificabili conformemente a quanto previsto dal sopra

riportato art. 10 c. 3 del decreto direttoriale - è valutata più opportuna la gestione decentrata, ovvero senza flusso finanziario dal bilancio statale a quello regionale;

- di consentire la presentazione delle domande dalle ore 00:00 del 13 febbraio 2023 alle ore 23:59 del 24 febbraio 2023;

DATO ATTO che ai fini della gestione decentrata si rende necessaria la stipula di un accordo di collaborazione col MASE, redatto sulla base del modello concordato col Ministero e trasmesso per il tramite del Coordinamento interregionale il 9 gennaio 2023, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 2), dando mandato alla sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 15-bis della L. 241/90, al dirigente del Servizio Energia;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché la commissione di valutazione dei progetti non prevedrà gettoni e/o emolumenti;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, Liguria International scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per Cornigliano spa, Siit scpa), Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- a) Di dare atto che per l'attuazione della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 2 "Energia Rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" - Investimento 3.1 "Produzione [di idrogeno] in aree industriali dismesse" del PNRR, con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 sono state assegnate a Regione Liguria risorse pari a 14.000.000,00 di euro;
- b) Di approvare l'Avviso pubblico, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse;
- c) Di approvare l'Accordo di collaborazione col MASE, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 2), dando mandato alla sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 15-bis della L. 241/90, al dirigente del Servizio Energia;
- d) Di affidare al Servizio Energia la gestione dell'Avviso pubblico di cui sopra ed al Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure le funzioni di controllo come descritte nell'Avviso pubblico;
- e) Di dare atto che le risorse di cui al punto a) non transitano nel bilancio regionale;
- f) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Liguria e integralmente sul BUR Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg., o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE", INVESTIMENTO 3.1 "PRODUZIONE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:

- a) *“area industriale dismessa”*: area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata;
- b) *“contratto di rete”*: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- c) *“corruzione”*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- d) *“CUP”*: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- e) *“decreto del 21.10.2022”*: il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022;
- f) *“decreto direttoriale”*: il decreto n. 427 del 23 dicembre 2022 del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero attuativo dell'articolo 7, comma 2 del *decreto del 21.10.2022*;
- g) *“domanda di rimborso o richiesta di pagamento al soggetto attuatore delegato”*: richiesta di pagamento presentata dal *Soggetto attuatore esterno* al *Soggetto attuatore delegato* a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- h) *“energia da fonti rinnovabili”* o *“energia rinnovabile”*: l’energia elettrica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- i) *“frode”* o *“frodi”*: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- j) *“frode sospetta”* o *“frodi sospette”*: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea;
- k) *“funzione di monitoraggio”*: funzione responsabile del monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento e del conseguimento dei relativi milestone e target per la quota parte di competenza;
- l) *“funzione di controllo”*: funzione, di pertinenza del soggetto attuatore delegato, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, nonché del conseguimento di milestone e target;
- m) *“idrogeno rinnovabile”*: l’idrogeno ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del *decreto del 21.10.2022*;
- n) *“impianti addizionali”*: impianti di produzione di energia rinnovabile di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetta quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell’elettrolizzatore, entrati in esercizio entro 24 mesi dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, ovvero entrati in esercizio nello stesso anno dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, salvo diverse prescrizioni previste dall’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora operante prima del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14 del presente decreto;
- o) *“impianti asserviti”*: impianti di energia da fonti rinnovabili a servizio esclusivo dell’elettrolizzatore, ovvero:
- 1) impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022 che rispettano quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2) del decreto legislativo n. 199/2021;
 - 2) impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;
- p) *“Investimento 3.I”*: l’Investimento 3.1 denominato “Produzione in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- q) “*milestone*”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- r) “*Ministero o MASE*”: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- s) “*modifiche sostanziali*”: modifiche che comportano una variazione rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all’articolo 14, ovvero:
- 1) variazione che comporta una diminuzione del punteggio attribuito al progetto con modifica della posizione nella graduatoria di cui all’articolo 13 superiore a 30%. La condizione di cui al primo periodo non si applica nei casi in cui il nuovo punteggio non determina un cambio di posizione nella citata graduatoria;
 - 2) variazione della localizzazione dell’elettrolizzatore in altra *area industriale dismessa*;
 - 3) variazione che non permette di rispettare una delle condizioni di cui all’articolo 5 e 6;
- t) “*OLAF*”: Ufficio europeo per la lotta antifrode;
- u) “*PNRR*”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- v) “*Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)*”: principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del *PNRR* devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- w) “*Registro nazionale aiuti*”: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- x) “*rendicontazione delle spese*”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del soggetto attuatore esterno, tramite la trasmissione di apposite domande di rimborso;
- y) “*Servizio centrale per il PNRR*”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del *PNRR* e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- z) “*Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR*”: Il Si.Ge.Co. consiste nell’organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l’attuazione del *PNRR* e al fine di fornire all’UE la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle operazioni/progetti attuati a livello nazionale (per il *PNRR* anche target e milestone) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile;
- aa) “*sistema ReGiS*”: il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del *PNRR* e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del *PNRR*.
- bb) “*Soggetto attuatore delegato*”: il soggetto a cui sono delegate da parte del MASE, mediante stipula di Accordo in base a quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, le funzioni di monitoraggio, controllo e *rendicontazione delle spese* e milestone e target,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- fermo restando in capo al *MASE* stesso il ruolo di punto unico di contatto con il *Servizio centrale per il PNRR* e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell'intervento esercitabile anche attraverso controlli di quality review;
- cc) “*Soggetto beneficiario*” o “*Soggetto attuatore esterno*”: soggetto responsabile della realizzazione operativa dei progetti di propria competenza, incluso il conseguimento di milestone e target per la quota parte di competenza. I soggetti attuatori esterni coincidono con i *Soggetti beneficiari* delle agevolazioni;
- dd) “*target*”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
- ee) “*Temporary Framework Russia-Ucraina*”: la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e successive modificazioni e integrazioni;
- ff) “*zona geografica e virtuale di mercato*”: zona della rete rilevante definita all'atto di entrata in esercizio dell'elettrizzatore dalla Delibera 461/16/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, così come aggiornata ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 dall'Autorità medesima.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di *idrogeno rinnovabile* in *aree industriali dismesse*, da finanziare nell'ambito dell'*Investimento 3.1*, previsto nella Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, del *PNRR*.
2. Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria e l'ambito territoriale di riferimento nonché i *Soggetti beneficiari*, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili ai sensi della Sezione 2.5 del *Temporary Framework Russia-Ucraina*. L'Avviso definisce, altresì, la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo ai medesimi *Soggetti beneficiari*, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario per l'attuazione dell'*Investimento 3.1*.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a euro 14.000.000,00, a valere sulla dotazione finanziaria attribuita dal *Ministero* alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 4 del *decreto del 21.10.2022*, per l'attuazione dell'*Investimento 3.1*.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Articolo 4

(Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso, le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare gli interventi di cui all'articolo 5 e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1:
 - a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
 - b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa;
 - d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
 - e) non sono soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 47 del *Temporary Framework Russia-Ucraina*;
 - f) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese:
 - a) che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.
4. I progetti congiunti di cui al comma 3 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 - b) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Servizio Energia (d'ora in poi anche SE).
5. La presenza di tutti i requisiti di cui al comma 1 e 2 è dichiarata dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero, nel caso di progetti congiunti, dal soggetto capofila nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, e dagli altri soggetti partecipanti al progetto congiunto nell'ambito della dichiarazione resa secondo il format di cui all'Appendice A.2.

Articolo 5

(Interventi ammissibili)

1. Fermo restando la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:
 - a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di *idrogeno rinnovabile* e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
 - b) uno o più *impianti addizionali asserviti* agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.
2. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato:
 - a) essere finalizzati alla produzione di *idrogeno rinnovabile*;
 - b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- c) essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, se antecedente;
- d) il *Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)*, secondo le indicazioni contenute per l'*Investimento 3.1* nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5;
- e) fermo restando l'ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti *addizionali asserviti* realizzati nell'ambito del presente Avviso, prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del *Soggetto beneficiario*, di uno o più *impianti addizionali asserviti* agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso. Qualora l'area di cui al primo periodo sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;
- f) prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;
- g) prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;
- h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
- i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:
 - i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli *impianti addizionali asserviti*;
 - ii. prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);
- j) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- k) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 21, comma 3;
- l) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
- m) non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da *impianti addizionali asserviti*.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Articolo 6

(Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi)

1. I componenti di impianti di produzione di *idrogeno rinnovabile* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione Liguria in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere collocati su *area industriale dismessa*;
 - b) essere caratterizzati dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;
 - c) essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15;
 - d) essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e);
 - e) essere siti non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;
 - f) essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:
 - i. connessione alla rete elettrica;
 - ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di *idrogeno rinnovabile*;
 - iii. connessione alla rete gas;
 - iv. accesso alla rete stradale;
 - g) sito contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto. La distanza di cui al primo periodo è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Articolo 7 (Costi ammissibili)

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5, relativi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:
 - a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
 - b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
 - c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
 - d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
 - a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione);
 - b) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
 - c) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1;
 - d) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziati dal *PNRR*;
 - e) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il *Soggetto beneficiario* può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata;
 - f) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *Soggetto beneficiario*;
 - g) essere riferiti a *impianti addizionali asserviti*.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
 - a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
 - b) connesse a commesse interne;
 - c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
 - d) relative ad impianti di produzione di *energia da fonti rinnovabili* non asserviti alla produzione di *idrogeno rinnovabile*;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- e) relative ai cavi di connessione elettrica tra l'impianto di produzione di *idrogeno rinnovabile* e l'unità di produzione di *energia da fonti rinnovabili*, per la quota parte dei cavi che ricade esternamente all'area dove è collocato l'impianto di produzione di *idrogeno rinnovabile* o oltre la distanza di cui l'articolo 5, comma 2, lettera e);
- f) relative alla distribuzione dell'*idrogeno rinnovabile*, compresi i casi di miscelazione (*blending*) dell'idrogeno prodotto con il gas naturale, o altro di origine fossile;
- g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- h) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d);
- i) relative alla formazione del personale impiegato dal *Soggetto beneficiario*, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;
- j) imputabili a imposte e tasse;
- k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;
- l) non conformi al *Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)*, secondo le indicazioni contenute per l'*Investimento 3.1* nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5;
- m) relative all'acquisto e affitto dei terreni.

Articolo 8

(Procedura di accesso, forma e ammontare delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura competitiva, valutativa a graduatoria, secondo i criteri di valutazione di cui all'Appendice B.
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, sulla base dell'offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) l'offerta tiene conto del criterio di valutazione EP di cui all'Appendice B. Nella domanda di agevolazione di cui all'Appendice A.1, il soggetto proponente indica pertanto:
 - 1) l'agevolazione richiesta, espressa in €;
 - 2) la stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli *impianti addizionali asserviti*, espressa in t_{H2}/anno;
 - b) l'agevolazione richiesta di cui alla lettera a), punto 1) non può essere superiore al 100 per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1;
 - c) l'agevolazione concedibile è pari a quella richiesta di cui di cui alla lettera a), punto 1), così come eventualmente rideterminata in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 12 e indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13.
3. L'agevolazione massima concedibile per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta, è pari a 20 milioni di euro.

Articolo 9

(Cumulo)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:
 - a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - b) possono essere cumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del *decreto del 21.10.2022*, con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Articolo 10

(Modalità e termini per la presentazione delle domande)

1. Le domande di agevolazione, redatte utilizzando il format di cui all'Appendice A.1 e corredate della documentazione di cui all'Appendice A, devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, **a decorrere dalle ore 00:00 del 13 febbraio 2023 e fino alle ore 23:59 del 24 febbraio 2023**, attraverso invio alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it. L'oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura: "Domanda di finanziamento di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile – Servizio Energia".
2. Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo sono considerate irricevibili.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto.

Articolo 11

(Commissione di ammissione e valutazione)

1. Le attività istruttorie di cui al successivo articolo 12 sono svolte da un'apposita Commissione formata da n. tre componenti, di cui almeno n. uno con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico.
2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Articolo 12

(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. Entro dieci giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, il Servizio Energia (di seguito denominato SE) procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4.
2. Le domande di agevolazione, per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, sono trasmesse alla Commissione, di cui all'articolo 11, la quale svolge le attività di istruttoria tecnica articolata nelle seguenti due fasi:
 - a) fase 1: verifica dei requisiti di idoneità della proposta progettuale di cui agli articoli 5 e 6, secondo quanto previsto dall'Appendice C;
 - b) fase 2: per le domande per le quali la verifica della precedente fase 1 si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Appendice B.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, l'esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, lettera a) sono causa di inammissibilità della domanda di agevolazione.
4. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b) risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti presentati in forma congiunta, SE su proposta della Commissione, può richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro cinque giorni dalla richiesta di integrazione.
5. Le attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione sono completate entro venticinque giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 1 e le risultanze della citata attività istruttoria sono trasmesse a SE.
6. Qualora nel corso dell'attività istruttoria sia pubblicata la decisione della Commissione europea di cui all'articolo 21, comma 3 o l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e detti atti indichino ulteriori disposizioni rispetto a quanto previsto dal presente Avviso, il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, entro 10 giorni dalla richiesta da parte di SE, trasmette al medesimo ufficio:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti previsti dai citati atti, accompagnata da apposita documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto;
 - b) nei casi diversi dalla lettera a), variante di progetto finalizzata all'adeguamento dello stesso alle citate disposizioni.
7. Nei casi di cui al comma 6, i tempi delle ulteriori verifiche di cui ai commi 1 e 5 sono ridefiniti in quindici giorni complessivi e non si applicano le disposizioni di cui al comma 4.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Articolo 13

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1. Contestualmente alla trasmissione delle risultanze dell'attività di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, la Commissione trasmette altresì la proposta di graduatoria, predisposta nel rispetto di quanto indicato al comma 4, a SE.
2. La proposta di graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento di SE e pubblicata sul relativo sito istituzionale entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023.
3. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile.
4. La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:
 - a) la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile, nonché la CUP attribuito SE, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le informazioni di cui al primo periodo sono riportate per ogni soggetto che compone il raggruppamento;
 - b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
 - c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.

In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale quella con il punteggio maggiore relativamente al parametro N1 di cui all'Appendice B.

Articolo 14

(Concessione delle agevolazioni)

1. Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, SE provvede a:
 - a) acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;
 - b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei *Soggetti beneficiari* ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
 - d) la registrazione dell'aiuto individuale nel *Registro nazionale aiuti*;
 - e) richiedere al *Soggetto beneficiario*, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'eventuale pubblicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora questo entri in vigore antecedentemente il provvedimento di cui al comma 2.
2. Fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1 e quanto previsto all'articolo 21, comma 3, entro sei giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, SE adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
 3. Entro tre giorni dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2, SE provvede alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla concessione, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 5 della circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure".

Articolo 15

(Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono con le modalità di seguito definite.
2. I *Soggetti beneficiari* richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione al *Ministero*, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'articolo 14, comma 3, del presente Avviso, con le seguenti modalità:
 - a) una quota di anticipazione, fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa, su richiesta del *Soggetto beneficiario*;
 - b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione al *Ministero* di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal *Soggetto beneficiario* a seguito della relativa verifica e validazione da parte della Regione Liguria;
 - c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, attraverso la presentazione al *Ministero* della domanda di rimborso finale da parte del *Soggetto beneficiario*, sulla base della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo progetto, a seguito della relativa verifica e validazione da parte della Regione Liguria.
3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero e di Regione Liguria.
4. L'anticipo di cui al comma 2, lettera a) deve essere garantito, per il suo intero importo, da fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

5. I *Soggetti beneficiari* possono richiedere lo svincolo della polizza in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.
6. Per le erogazioni delle successive quote di agevolazione di cui al comma 1, lettera b), i *Soggetti beneficiari*, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, presentano una richiesta di erogazione corredata da:
 - a) la rendicontazione analitica delle spese sostenute, da ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, per la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione;
 - b) una relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
 - c) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al *principio "non arrecare un danno significativo"* (DNSH), *nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1* nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di validazione del progetto, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del *principio "non arrecare un danno significativo"* (DNSH), relativamente alle condizioni ex-ante previste dalle citate schede;
 - d) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.
7. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrativo-contabile svolte da parte del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure (anche SSSTPEL), finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni i *Soggetti beneficiari* ricevono il pagamento dell'importo dell'agevolazione richiesta e ritenuta ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
8. La rendicontazione a saldo deve essere presentata dai *Soggetti beneficiari*, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da:
 - a) la relazione finale di ultimazione della proposta progettuale;
 - b) la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026;
 - c) la dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 3, lettera d);
 - d) la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- e) la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento;
- f) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al *principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)*, nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di verifica di conformità del progetto realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del *principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)*, relativamente alle condizioni ex-post previste dalle citate schede, nonché circa il rispetto delle condizioni previste per l'idrogeno rinnovabile dal decreto 21.10.2022.
9. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del SSSTPEL, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione dell'agevolazione i *Soggetti beneficiari* ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
10. I documenti giustificativi di spesa e, in generale, tutti gli atti amministrativo-contabili, devono recare in modo indelebile la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - PNR, M2C2.3.1 "Amnesso per l'intero importo (o per l'importo di euro xxx)" e nei documenti giustificativi di pagamento dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (*CUP*) e il Codice Identificativo di Gara (*CIG*), laddove previsto dalla normativa applicabile.
11. Tutte le rendicontazioni presentate dai *Soggetti beneficiari* dell'agevolazione, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del SSSTPEL, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalle Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.
12. Ulteriori indicazioni in merito agli adempimenti in tema di rendicontazione potranno essere fornite in apposite linee guida di *rendicontazione delle spese* sostenute adottate dal Ministero, del SSSTPEL e nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 14.
13. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del *Soggetto beneficiario*, ovvero del soggetto capofila e dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell'assenza dei predetti *Soggetti beneficiari* nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal *Registro nazionale aiuti*.
14. SSSTPEL potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei *Soggetti beneficiari* e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati.
15. A partire dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i *Soggetti beneficiari*, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, sono tenuti all'invio a SE di una



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Tale relazione descrive lo stato dell'arte della progettazione e contiene l'avanzamento del piano tecnico-economico per la realizzazione del progetto, dei cronoprogrammi attuativi e finanziari, rispetto a quanto approvato in prima istanza.

Articolo 16

(Variazioni)

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai *Soggetti beneficiari*, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a SE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it, affinché proceda, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 18. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.
2. Non sono ammesse variazioni che:
 - a) comportino *modifiche sostanziali* alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni;
 - b) prevedano la sostituzione dei *Soggetti beneficiari* ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
 - c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa;
 - d) in esito alle variazioni della proposta progettuale, comportino il conseguimento di un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 13.
3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il *Soggetto beneficiario* ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del *Soggetto beneficiario*.
4. Per eventuali variazioni entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), punto 1), si applica quanto previsto all'articolo 18, comma 2.
5. Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l'importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato nella domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'agevolazione.

Articolo 17

(Obblighi dei Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni)

1. I *Soggetti beneficiari* delle agevolazioni e attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento di cui al presente Avviso sono tenuti a:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR*;
- c) dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre a SE eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
- d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la *rendicontazione delle spese* effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento del target del *PNRR* ivi compresi tutti i subcriteri associati e le ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dal *Ministero* e della Regione Liguria;
- g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando SE secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15;
- h) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del *PNRR*, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- i) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal *Ministero* o della Regione Liguria, nonché degli indicatori comuni;
- j) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di SSSTPEL, del Ministero, del Servizio centrale per il *PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'*OLAF*, della Corte dei Conti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- k) rispettare l'obbligo di indicazione di *CUP* e *CIG* su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;
 - l) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del *PNRR* relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (*DNSH*), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (*DNSH*), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'*Investimento 3.1* nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (*DNSH*)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;
 - m) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
 - n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte da SE;
 - o) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti da SSSTPEL facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i *Soggetti beneficiari*;
 - p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
 - q) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, a SE la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 14 del presente Avviso;
 - r) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del *PNRR*, per quanto di competenza;
 - s) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre a SE eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
 - t) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- u) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- v) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle a SE, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul *PNRR*;
- w) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

Articolo 18

(Revoche e rinunce)

1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate, entro il 31 dicembre 2026 e comunque entro e non oltre l'erogazione a saldo, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del *Soggetto beneficiario*, con provvedimento del dirigente del SE nei seguenti casi:
 - a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al *Soggetto beneficiario* e non sanabili;
 - b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;
 - c) fallimento del *Soggetto beneficiario*, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
 - d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui all'articolo 5 e 6, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
 - e) mancato avvio dell'intervento entro la data di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
 - f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 2, lettera e);
 - h) mancata ultimazione degli interventi entro il 30 giugno 2026;
 - i) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il 30 giugno 2026;
 - j) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - k) variazioni di cui all'articolo 16 non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- l) violazione del *principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) del tagging* climatico;
 - m) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività del Progetto e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
 - n) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
 - o) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
 - p) il *soggetto beneficiario* trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.
2. Le agevolazioni concesse sono altresì revocate in misura parziale, con provvedimento del dirigente del SE, nei seguenti casi:
- a) qualora, a seguito di una modifica non sostanziale rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, si determina diminuzione del punteggio attribuito al progetto con la graduatoria di cui all'articolo 13. Nei casi di cui al primo periodo, l'agevolazione riconosciuta è ridotta della medesima percentuale di diminuzione del nuovo punteggio attribuito al progetto, considerando un valore minimo pari al 5%. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla *rendicontazione delle spese* successivamente al fine lavori degli interventi realizzati;
 - b) qualora non siano rispettati i tempi di conclusione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera d) ed il rispetto della data ultima del 30 giugno 2026. Nei casi di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al punto (70), lettera e) del *Temporary Framework Russia-Ucraina*.
3. Ciascun *Soggetto beneficiario* può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione a SE. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
4. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.
5. Nel caso di apertura nei confronti del *Soggetto beneficiario* di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, SE valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al SE, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, i soggetti interessati del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che allegata al presente Avviso.

Articolo 20

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Genova.

Articolo 21

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso, di cui le Appendici A, A1, A2, B, C e D costituiscono parte integrante, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
2. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è subordinata alla notifica da parte del *Ministero* alla Commissione europea del regime di aiuti istituito ai sensi della sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina e alla sua approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
5. Il responsabile del presente Avviso è il funzionario dr.ssa Francesca Bertolazzi, Dipartimento Sviluppo Economico – Servizio Energia, francesca.bertolazzi@regione.liguria.it.
6. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate via mail all'indirizzo energia@regione.liguria.it.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



APPENDICE A – Documentazione da presentare

1. Domanda di agevolazione, utilizzando lo schema di cui all'Appendice A.1, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, o dal soggetto delegato/procuratore in possesso di idonei poteri.
2. Relazione tecnica di progetto. Tale relazione deve contenere le seguenti informazioni minime ai fini di una corretta valutazione di quanto previsto dall'Appendice B:
 - a) descrizione generale dell'intervento proposto e, in caso di progetti presentati in forma congiunta, puntuale ripartizione e dettaglio degli interventi previsti in capo a ciascun soggetto partecipante;
 - b) descrizione e caratteristiche tecniche, ivi inclusi i dati di dimensionamento degli impianti di produzione (MW) e stoccaggio (MWh) di *idrogeno rinnovabile*, producibilità (t_{H_2}/h ; $h_{equivalenti}$ annue) ed efficienza dell'impianto di produzione di idrogeno (MWh/t_{H_2}), nonché il consumo di acqua previsto per la produzione di idrogeno (m^3/t_{H_2} , m^3/h) rispetto alle risorse disponibili in situ (m^3/h);
 - c) descrizione e caratteristiche tecniche, ivi inclusi i dati di dimensionamento e producibilità degli impianti di produzione da fonti rinnovabili (MW, $h_{equivalenti}$ annue) a servizio dell'elettrolizzatore e degli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica (MWh);
 - d) descrizione e caratteristiche tecniche dei siti oggetto di intervento, ivi inclusi i riferimenti catastali e informazioni circa la rispetto i quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f);
 - e) bilancio energetico (MWh) ed emissivo (t_{CO_2eq}) annuale dell'impianto di produzione di *idrogeno rinnovabile* dal quale è possibile individuare:
 - 1) la quota di idrogeno rinnovabile prodotta e la quota di idrogeno non rinnovabile ma che rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;
 - 2) la quota di energia consumata dall'elettrolizzatore (MWh):
 - i. prodotta da impianti addizionali, ivi inclusi quelli realizzati entro la distanza minima di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e);
 - ii. prodotta da impianti di energia rinnovabili diversi da quelli del precedente punto i;
 - iii. prelevata dalla rete;
 - 3) le emissioni in termini di " t_{CO_2eq}/t_{H_2} ", secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto 21 settembre 2022 connesse alle quantità energetiche di cui al punto 2);
 - f) schema generale a blocchi e planimetria semplificata del progetto;
 - g) cartografia semplificata dalla quale è verificabile il rispetto delle distanze (chilometri) previste dal presente decreto per le utenze e per gli impianti da fonti rinnovabili. La cartografia deve inoltre evidenziare la presenza presso il sito di produzione dell'idrogeno dei seguenti elementi:
 - i. connessione alla rete elettrica;
 - ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di *idrogeno rinnovabile*;
 - iii. connessione alla rete gas;
 - iv. accesso alla rete stradale;
 - h) descrizione e calcolo di tutti i valori connessi alla determinazione dei criteri di valutazione e del punteggio finale della domanda di agevolazione, con riferimento a quanto previsto dall'Appendice B. Nella relazione deve inoltre essere presente una tabella di sintesi di tutti gli indicatori ed i parametri che concorrono al calcolo dei predetti criteri di valutazione;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- i) analisi sul potenziale di idrogeno impiegabile in siti congrui o prossimi;
3. Scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore dal quale si evince la potenza nominale dell'elettrolizzatore medesimo e il rispetto del consumo specifico dell'intero impianto di produzione di idrogeno rinnovabile;
 4. Relazione sulla gestione del progetto che descrive, in funzione delle fasi di sviluppo e progettazione dell'intervento, il piano tecnico-economico per la realizzazione dello stesso e i cronoprogrammi attuativi e finanziari. Il quadro economico deve contenere le informazioni sui costi ammissibili di cui all'articolo 7, distinti tra impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e elettrolizzatori, nonché il dettaglio della ripartizione degli stessi costi tra i diversi soggetti partecipanti, in caso di progetti presentati in forma congiunta;
 5. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico (da presentare soltanto a cura dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti, escluso il capofila, utilizzando lo schema di cui all'Appendice A.2);
 6. Documentazione circa il rispetto dei requisiti dei siti di cui all'articolo 6, a cui sono inoltre allegati i seguenti documenti:
 - a) certificato di destinazione urbanistica del sito;
 - b) idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile *area industriale dismessa*. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente;
 - c) estremi catastali, mappe e foto aerea del sito;
 - d) titoli o contratti che permettono di verificare che il sito (di produzione di idrogeno e, eventualmente, dei siti di produzione di energia rinnovabile localizzati nelle aree di cui all'articolo 6, comma 2) sia nella disponibilità del *Soggetto beneficiario*, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1;
 7. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, relativa all'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH. Detta autodichiarazione deve essere corredata dei documenti che consentono la verifica formale del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi ex-ante contenuti nelle schede tecniche 1, 2, 5 e 15 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, qualora già in possesso del beneficiario all'atto di presentazione della domanda di agevolazione;
 8. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, contenente le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 9. Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.

Ulteriore documentazione nei seguenti casi specifici:

10. per le domande di agevolazione sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto congiunto, copia della documentazione attestante il potere di firma;
11. per le dichiarazioni di cui all'appendice A2, sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa partecipante al progetto congiunto, copia della documentazione attestante il potere di firma;
12. lettera di patronage di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per ciascun partecipante in caso di progetto congiunto, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla predetta disposizione;
13. per le domande presentate in forma congiunta, copia del *contratto di rete* o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti partecipanti, che deve:
 - a) essere definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4;
 - b) essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;
 - c) essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l'accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all'originale a firma digitale del capofila;
 - d) essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera b). In alternativa, l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fermo restando che l'autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell'ammissione.

Secondo quanto previsto dal punto 2) dell'Appendice B, è inoltre facoltà del soggetto proponente presentare:

14. accordi o lettere d'intenti con le utenze che utilizzeranno l'*idrogeno rinnovabile* prodotto, regolarmente controfirmati dalle parti. Detti accordi o lettere d'intenti devono:
 - a) riguardare esclusivamente l'idrogeno prodotto dall'impianto per il quale si richiedono le agevolazioni;
 - b) riportare la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all'utenza;
 - c) avere una durata minima di 5 anni di fornitura, a partire dall'anno successivo della data di entrata in esercizio.



APPENDICE A.1 – Schema di domanda di agevolazione

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C2 Investimento 3.1 “*Produzione in aree industriali dismesse*” (di seguito “Avviso pubblico”)



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



1. DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PRESENTATA IN FORMA:

- Singola
 Congiunta

2. DATI INERENTI ALLA FORMA CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE (da compilare in caso di progetto presentato in forma congiunta)

Forma contrattuale di collaborazione¹:.....
Denominazione:
Data stipula atto:/...../.....

3. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE, OVVERO DEL SOGGETTO CAPOFILIA IN CASO DI PROGETTO PRESENTATO IN FORMA CONGIUNTA

Codice fiscale: Partita IVA:
Denominazione:
Forma giuridica:
Indirizzo Posta Elettronica Certificata:
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):
Sede legale:
Indirizzo:
CAP:
Comune:
Provincia:
Stato: (in caso di soggetto estero)

4. DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI (da compilare in caso di progetto presentato in forma congiunta)

1. Partecipante n. 1

Codice fiscale: Partita IVA:
Denominazione:
Forma giuridica:
Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

¹ Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

Sede legale:

Indirizzo:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato: (in caso di soggetto estero)

2. **Partecipante n. 2**

Codice fiscale: Partita IVA:

Denominazione:

Forma giuridica:

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

Sede legale:

Indirizzo:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato: (in caso di soggetto estero)

(ripetere per ogni ulteriore soggetto partecipante)

5. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome:

Nome:

Sesso: M[]/F[]

Data di nascita:/...../.....

Prov.:

Comune (o Stato estero) di nascita:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



in qualità di² del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta.

6. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:

Nome:

Tel.: Cellulare: Email:

7. INFORMAZIONI DI SINTESI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

7.1. Titolo del progetto:

7.2. Descrizione sintetica della proposta progettuale:

8. COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO (in caso di progetti congiunti riportare il costo complessivo ammissibile del progetto ferma restando la quantificazione dei costi in capo a ciascun partecipante da fornire nell'ambito della relazione sulla gestione del progetto)

8.1. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1 relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) dell'Avviso, escluso IVA:

Tipologia di costo ammissibile <i>(ex art. 7, comma 1, dell'Avviso)</i>	Importo in euro	% rispetto al totale dei costi ammissibili
Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€%
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove	€%

² Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.. In caso di procuratore, allegare la procura.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



tecnologie di prodotti e processi produttivi (nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)		
Progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto ³ (nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Totale (A)	€ ...	100%

8.2. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) dell'Avviso, escluso IVA:

Tipologia di costo ammissibile (ex art. 7, comma 1, dell'Avviso)	Importo in euro	% rispetto al totale dei costi ammissibili
Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€%
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto ⁴ (nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€%
Totale (B)	€ ...	100%

8.3. Costi totali ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1

Totale (A)	€ ...
Totale (B)	€ ...
Costo totale ammissibile (C = A + B)	€ ...

³ Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese in questione sono ammissibili qualora capitalizzate.

⁴ Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese in questione sono ammissibili qualora capitalizzate.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



9. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di procuratore/trice speciale del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA

- a) rientra tra i *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso Pubblico;
- b) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), dell'Avviso Pubblico:
 - (*per le imprese residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito ed iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
 - (*per le imprese non residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza, è iscritto nell'omologo registro delle imprese ed è a conoscenza degli ulteriori oneri posti a suo carico dal medesimo articolo 4, inerenti la dimostrazione, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, della disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 4;
- c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso Pubblico, è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due:
 - propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
 - propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene;
 - bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento;
- e) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- f) non è soggetto a sanzioni adottate dall'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 47 del Temporary Framework Russia-Ucraina;
- g) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A;
- h) non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ovvero risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;

- j) nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- k) ai soli fini della registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di:

- piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa
- media impresa;
- grande impresa;

- l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- m) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 19 dell'Avviso Pubblico, allegata all'Appendice D;

DICHIARA CHE GLI INTERVENTI OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

- n) sono conformi a quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso Pubblico, come si evince dalla documentazione allegata alla presente domanda di agevolazione;
- o) prevedono entrambe le seguenti componenti:
- uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
- uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico, fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 5, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica;
- p) sono finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE LIGURIA

- q) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, dell'Avviso Pubblico⁵ e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
- r) saranno ultimati entro i tempi previsti dalla Sezione 2.5 del Temporary Framework Russia – Ucraina e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026⁶;
- s) rispettano il Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5;
- t) prevedono l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del *Soggetto beneficiario*, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso;
- u) prevedono l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore 10 MW⁷;
- v) prevedono l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂⁸;
- w) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno prevedono un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico;
- x) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica sono installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti e prevedono un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico;
- y) sono conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale applicabile;
- z) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- aa) rispetteranno le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 21, comma 3 dell'Avviso;

⁵ Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

⁶ Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso alle agevolazioni;

⁷ La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore.

⁸ Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- bb)rispetteranno le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 dell'Avviso;
- cc) non prevedono l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.

DICHIARA CHE IL SITO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

- dd)è conforme a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Avviso Pubblico, come si evince dalla documentazione allegata alla presente domanda di agevolazione;
- ee) è localizzato nel territorio della Regione Liguria;
- ff) è collocato su un'area industriale dismessa;
- gg)è caratterizzato dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;
- hh)è nella disponibilità del (*specificare se è nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila ovvero di quale dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti*), in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della presente domanda di agevolazione. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento⁹;
- ii) presenta caratteristiche tali da consentire di realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti in grado di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'Avviso Pubblico;
- jj) risulta essere un sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 o, se contaminato, un sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti, oggetto di finanziamento, sono realizzati senza pregiudicare e senza interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;

⁹ Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15 dell'Avviso pubblico.



kk) è già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:

- connessione alla rete elettrica;
- risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- connessione alla rete gas;
- accesso alla rete stradale;

ll) risulta essere contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto¹⁰;

DICHIARA, INOLTRE

- che il progetto garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che i costi del progetto presentato non sono coperti da altre fonti a valere sul bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali rispetta il principio orizzontale di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali è inoltre coerente, ove applicabile, con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging clima, alla parità di trattamento e di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitto di interessi, frode, e corruzione, nonché nelle attività di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, in materia di trasparenza, frodi e conflitti di interessi in conformità all'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati;

¹⁰ La distanza è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

SI IMPEGNA,

AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELL'AVVISO PUBBLICO

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre all'ufficio preposto della Regione/Provincia autonoma (di seguito "*Ufficio preposto*") eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento del target del PNRR ivi compresi tutti i subcriteri associati e le ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dal *Ministero* e dalla Regione Liguria;
- ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'*Ufficio Preposto* secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15 dell'Avviso Pubblico;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero o dalla Regione Liguria, nonché degli indicatori comuni;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'*Ufficio Preposto*, del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico;
- ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;
- ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dall'*Ufficio Preposto*;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'*Ufficio Preposto* facilitando, altresì, le verifiche del Ministero dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i *Soggetti beneficiari*.
- a rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- a trasmettere all'*Ufficio Preposto* la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso Pubblico;
- a rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza;
- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre all'*Ufficio preposto* eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
- a fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'*Ufficio preposto*, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- a non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

CHIEDE

di accedere al contributo a fondo perduto di cui all'Avviso Pubblico, a fronte della realizzazione del progetto avente per titolo (riportare il titolo del progetto come da sezione 7.1), sulla base della seguente offerta:

- Agevolazione a fondo perduto richiesta¹¹: €

¹¹ Indicare un importo pari o inferiore al totale dei costi ammissibili di cui alla sezione 8.3.



- Stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti: [tH2]¹²

FIRMA DIGITALE

Allegati: documentazione prevista nell'Appendice A dell'Avviso pubblico

¹² Da quantificare come da indicazione fornite per il criterio di valutazione EP di cui all'Appendice B all'Avviso Pubblico.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



APPENDICE A.2 – Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico (da presentare soltanto a cura dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti, escluso il capofila)

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ E SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C2 Investimento 3.1 “*Produzione in aree industriali dismesse*” (di seguito “Avviso pubblico”)



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



1. DATI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA IN FORMA CONGIUNTA

- 1.1. Titolo del progetto:
- 1.2. Soggetto capofila:
- 1.3. Forma contrattuale di collaborazione¹³:

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE AL PROGETTO CONGIUNTO

Codice fiscale: Partita IVA:

Denominazione:

Forma giuridica:

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

Sede legale:

Indirizzo:

CAP:

Comune:

Provincia:

Stato: (in caso di soggetto estero)

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Cognome:

Nome:

Sesso: M[]/F[] Data di nascita:/...../..... Prov.:

Comune (o Stato estero) di nascita:

in qualità di¹⁴

4. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:

Nome:

¹³ Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).
¹⁴ Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.. In caso di procuratore, allegare la procura.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Tel.: Cellulare: Email:

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di procuratore/trice speciale del soggetto partecipante al progetto congiunto, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE

- a) rientra tra i *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso Pubblico;
- b) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), dell'Avviso Pubblico:
 - (*per le imprese residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito ed iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
 - (*per le imprese non residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza, è iscritto nell'omologo registro delle imprese ed è a conoscenza degli ulteriori oneri posti a suo carico dal medesimo articolo 4, inerenti la dimostrazione, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, della disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 4;
- c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso Pubblico, è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due:
 - propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
 - propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene;
 - bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento;
- e) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- f) non è soggetto a sanzioni adottate dall'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 47 del Temporary Framework Russia-Ucraina;
- g) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A;
- h) non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ovvero risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;

- j) nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- k) ai soli fini della registrarne dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di:
- piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa
- media impresa;
- grande impresa.
- l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- m) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 19 dell'Avviso Pubblico, allegata all'Appendice D del presente Avviso;

DICHIARA INOLTRE,

Con riferimento agli interventi di propria competenza nell'ambito della proposta progettuale di cui alla sezione 1:

- che il progetto garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che i costi del progetto presentato non sono coperti da altre fonti a valere sul bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali rispetta il principio orizzontale di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali è inoltre coerente, ove applicabile, con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging clima, alla parità di trattamento e di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitto di interessi, frode, e corruzione, nonché nelle attività di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;

- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, in materia di trasparenza, frodi e conflitti di interessi in conformità all'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

SI IMPEGNA,

AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELL'AVVISO PUBBLICO

Con riferimento agli interventi di propria competenza nell'ambito della proposta progettuale di cui alla sezione 1:

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre all'ufficio preposto della Regione/Provincia autonoma (di seguito "Ufficio preposto") eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- ad effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- a presentare, per il tramite del soggetto capofila, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento del target del PNRR ivi compresi tutti i subcriteri associati e le ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dal *Ministero* e dalla Regione Liguria;
- ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'*Ufficio Preposto* secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15 dell'Avviso Pubblico;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero o dalla Regione Liguria, nonché degli indicatori comuni;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'*Ufficio Preposto*, del Ministero del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico;
- ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;

- ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- a corrispondere in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dall'*Ufficio Preposto*;
- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'*Ufficio Preposto* facilitando, altresì, le verifiche del Ministero dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i *Soggetti beneficiari*;
- a rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- a trasmettere, per il tramite del soggetto capofila, all'*Ufficio preposto* la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso Pubblico;
- a rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza;
- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre all'*Ufficio preposto* eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
- a fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Ufficio preposto, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- a non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



REGIONE LIGURIA

FIRMA DIGITALE



APPENDICE B – Criteri di valutazione

1) Criteri di valutazione e formula di calcolo

La valutazione delle proposte progettuali avviene sulla base dei seguenti criteri:

- 1) EP = entità agevolazione per unità di *idrogeno rinnovabile* prodotto, espresso in €/t_{H2} /anno;
- 2) UI = utilizzo di idrogeno, espresso come percentuale;
- 3) LF = load factor dell'elettrolizzatore da *impianti addizionali asserviti*, espresso come percentuale.

La stima delle grandezze necessarie a definire dei criteri sopra indicati deve:

- a) tenere conto della capacità produttiva dell'impianto a regime;
- b) essere coerente con la configurazione impiantistica proposta, con le dimensioni dei relativi componenti e con il progetto presentato, così come verificabile dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A.

a) Entità agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto

Il criterio EP è calcolabile come di seguito:

$$EP = \frac{A_{progetto}}{Q_{H2}^*}$$

dove:

- $A_{progetto}$ = agevolazione richiesta, da esprimere in euro [€];
- Q_{H2}^* = stima della quantità annua di *idrogeno rinnovabile* prodotto a regime grazie ai soli *impianti addizionali asserviti*, da esprimere in tonnellate [t_{H2}/anno], calcolabile come di seguito:

$$Q_{H2}^* = \frac{E_{Elettro,FERasservite}}{C_S}$$

dove:

- C_S : consumo specifico dell'elettrolizzatore [MWh/t_{H2}]
- $E_{Elettro,FERasservite}$ = stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli *impianti addizionali asserviti* [MWh/anno]. $E_{Elettro,FERasservite}$ è calcolata come di seguito:

$$E_{Elettro,FERasservite} = E_{Elettro,FERasservite,nac} + E_{Elettro,FERasservite,acc}$$

essendo:

- $E_{Elettro,FERasservite,nac}$ = quota parte di $E_{Elettro,FERasservite}$ trasferita all'elettrolizzatore senza essere accumulata da eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica;
- $E_{Elettro,FERasservite,acc}$ = quota parte di $E_{Elettro,FERasservite}$ trasferita all'elettrolizzatore dopo essere stata accumulata in eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);



b) *Utilizzo di idrogeno*

Il criterio UI è calcolabile come di seguito:

$$UI = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),z}}{5 \cdot Q_{tot}} \times 100$$

dove:

- $F_{H2(5\text{ anni}),z}$ = stima espressa in tonnellate [t_{H2}], della quantità di idrogeno da fornire agli utenti j , ubicati nella zona z , nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno, dove:

$$F_{H2(5\text{ anni}),z} = \sum_{j=1}^{n_z} F_{H2(5\text{ anni}),j}$$

dove:

- o j = utenti con il quale il Soggetto beneficiario ha sottoscritto un accordo o una lettera di intenti per la futura fornitura dell'idrogeno prodotto dall'impianto da agevolare;
- o n_z = numero di utenti j ubicati entro la zona z ;
- o z (con $z=1,2,3,4$) = zona individuata considerando una distanza R_z [km] riportata nella seguente tabella e calcolabile come distanza tra il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito dell'utenza.

Zona	Distanza R_z
Zona 4	$R_4 > 50\text{km}$
Zona 3	$0 \leq R_3 \leq 50\text{km}$
Zona 2	$0 \leq R_2 \leq 20\text{km}$
Zona 1	$0 \leq R_1 \leq 5\text{km}$

Tabella 1 – Individuazione delle zone “z”

- o con $F_{H2(5\text{ anni}),j}$ = stima espressa in tonnellate [t_{H2}], come riportata negli accordi o lettere di intenti sottoscritti, della quantità di idrogeno da fornire all'utente j nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno;
- o Q_{tot} = stima della quantità di idrogeno annuo prodotto dall'impianto a regime, da esprimere in tonnellate [t_{H2}] e calcolabile come di seguito:

$$Q_{tot} = \frac{E_{Elettro,FERasservite} + E_{Elettro,FERppa} + E_{Elettro,RETE}}{C_s}$$

dove:

- C_s = consumo specifico dell'elettrolizzatore [MWh/t_{H2}];
- $E_{Elettro,FERasservite}$ = stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta *addizionali asserviti* [$MWh/anno$];
- $E_{Elettro,FERppa}$ = quota parte di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prelevata dalla rete da impianti regolati da accordi di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021 [MWh/anno];

- $E_{Elettro,RETE}$ = quota parte di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prelevata dalla rete nei casi diversi da quelli di cui all'indicatore $E_{Elettro,FERppa}$ [MWh/anno].

c) *Load factor dell'elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti*

Il criterio LF è calcolabile come di seguito, espresso come valore percentuale [%]:

$$LF = \frac{E_{Elettro,FERasservite}}{E_{Elettro,max}} \times 100$$

dove:

- $E_{Elettro,max}$ = energia teorica massima [MWh/anno] che l'elettrolizzatore potrebbe consumare se fosse in funzione ogni ora dell'anno e calcolata come di seguito:

$$E_{Elettro,max} = P_{Elettro,nom} \times h_{anno}$$

dove:

- $P_{Elettro,nom}$ = potenza nominale dell'elettrolizzatore;
- h_{anno} = pari a 8760 ore/anno.

2) Punteggi finale della graduatoria

Il punteggio finale della graduatoria, che assume valori compresi tra 0 e 100, è definito come di seguito:

$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

essendo

- N_1 = punteggio attribuito al criterio EP, compreso tra 0 e 70, calcolabile come di seguito:

$$N_1 = 70 \times \left(\frac{EP_{max} - EP}{EP_{max} - EP_{min}} \right)$$

dove:

- EP_{min} è pari al valore più basso assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali presentate;
 - EP_{max} è pari al valore più alto assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali presentate;
 - EP è il valore assegnato al parametro EP per la proposta progettuale in valutazione;
- Sono premiate le proposte progettuali che prevedono una minore entità di agevolazione richiesta rispetto all'idrogeno prodotto nell'anno, a regime, con impianti addizionali asserviti.

- N_2 = punteggio attribuito al criterio UI, compreso tra 0 e 15, calcolabile come di indicato nella seguente tabella.

Indicatore associato UI	Punteggi
Assenza di lettere di intenti o accordi	0



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R4	$UI_4 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),4}}{5 \cdot Q_{tot}} > 50\%$	0
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R3	$UI_3 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),3}}{5 \cdot Q_{tot}} > 50\%$	5
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R2	$UI_2 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),2}}{5 \cdot Q_{tot}} > 50\%$	10
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R1	$UI_1 = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),1}}{5 \cdot Q_{tot}} > 50\%$	15

Tabella 2 - Punteggio del criterio UI

- N_3 = punteggio attribuito al criterio LF, compreso tra 0 e 15, calcolato come indicato nella seguente tabella.

Indicatore LF	Punteggio
<10%	0
$10 \leq LF < 25\%$	5
$25 \leq LF < 50\%$	10
>50%	15

Tabella 3 - Punteggio del criterio LF

3) Documentazione e fonti dei dati

- $A_{progetto}$: verificabile dalla proposta progettuale
- $E_{Eletto,FERasservite}$, $E_{Eletto,RETE}$, $E_{Eletto,totali}$, come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A ed in particolare come da bilancio energetico;
- $E_{Eletto,FERasservite,nac}$ e $E_{Eletto,FERasservite,acc}$ come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A, punto 2), lettera c);
- C_s verificabile da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore di cui all'Appendice A;
- F_{H2} verificabile dagli accordi o lettere d'intenti con le utenze individuate. Ai fini della verifica del punteggio N_2 , il proponente allega alla domanda di agevolazione uno schema riepilogativo che indica, la stima delle quantità di idrogeno, come riportate negli accordi o lettere d'intenti con le utenze, da fornire agli utenti (j) ubicati in ognuna delle quattro zone "z";
- $P_{Eletto,nom}$ verificabile come da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore di cui all'Appendice B, punto 3);
- Distanze di cui alle tabelle 1 e 2 verificabili come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A.



APPENDICE C – Check-list per la verifica dei requisiti di idoneità

Verifica dei requisiti d'idoneità

Per ciascuna proposta progettuale la Commissione procede a verificare, attraverso le seguenti check-list, il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

Check-list 1 – Interventi ammissibili

Il sito destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno, previsto nella proposta progettuale deve soddisfare tutti i requisiti indicati nella tabella. La presenza simultanea di tutti i requisiti deve essere dimostrata attraverso opportuna documentazione allegata alla domanda di agevolazione.

ID	Requisito	Esito verifica
Ri1	[R1a] Gli interventi prevedono entrambi le componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	[R1b] [Eventuale] I sistemi di stoccaggio di idrogeno hanno un costo non prevalente rispetto ai costi di complessivi relativi alle componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	[R1c] [Eventuale] I sistemi di stoccaggio dell'energia hanno un costo non prevalente rispetto ai costi di complessivi relativi alle componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Ri2	Gli interventi sono finalizzati alla produzione di <i>idrogeno rinnovabile</i>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Ri3	Gli interventi sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, così come evidente dal cronoprogramma di cui al punto 4 dell'Appendice A	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Ri4	Gli interventi saranno ultimati entro i tempi previsti dalla Sezione 2.5 del <i>Temporary Framework Russia-Ucraina</i> e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 se antecedente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Ri5	È presente l'autodichiarazione relativa al rispetto del <i>Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)</i> di cui all'Appendice A, punto 7)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Ri6	[Ri6.a] Nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri da quest'ultima, sono installati uno o più nuovi <i>impianti addizionali asserviti</i> agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	[Ri6.b] Le aree presso cui sono installati gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono nella disponibilità del <i>Soggetto beneficiario</i>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	[Ri6.c] [Eventuale] Qualora l'area di installazione degli impianti solari fotovoltaici sia classificata come zona agricola, sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Ri7	[Ri7.a] Gli elettrolizzatori hanno una potenza complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore 10 MW	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	[Ri7.b] Gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile hanno un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH ₂	<input type="checkbox"/> Si



		<input type="checkbox"/> No
Ri8	[Ri8.a] [Eventuale] Gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica sono installati e messi in funzione contemporaneamente ai nuovi impianti addizionali asserviti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Ri9	È verificata la coerenza del progetto rispetto alle grandezze necessarie per la definizione dei criteri per la selezione delle proposte progettuali di cui all'Appendice B, paragrafo 1)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ESITO finale [Commenti]		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

Check-list 2 - Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi (articolo 6)

Il sito destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno, previsto nella proposta progettuale deve soddisfare tutti i requisiti indicati nella tabella. La presenza simultanea di tutti i requisiti deve essere dimostrata attraverso opportuna documentazione allegata alla domanda di agevolazione.

ID	Requisito	Esito verifica
Rs1	È presente il certificato di destinazione urbanistica del sito;	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs2	È presente documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile area industriale dismessa	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs3	Sono presenti estremi catastali, mappe e foto aerea del sito	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs4	Sono presenti titoli o contratti che permettono di verificare che il sito sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rs5	È presente un'analisi sul potenziale di idrogeno impiegabile in siti congrui o prossimi, ovvero distante non più di 50 chilometri, completa della cartografia di cui al punto 2, lettera g) del presente Allegato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ESITO finale [Commenti]		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo



APPENDICE D – Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta

1. Oggetto del Trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR, in seguito "Regolamento"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché a tutte le attività a queste connesse tra cui l'interazione con i sistemi informativi di monitoraggio (sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi informativi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati) e la pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta www.regione.liguria.it e www.mite.gov.it.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Finalità del trattamento

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

Conferimento dati nell'ambito delle iniziative PNRR

In ottemperanza alle disposizioni previste nel Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) e dal Decreto Legge 77 del 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 - al Soggetto attuatore è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR. Il Soggetto Attuatore è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;

- L'Amministrazione delegata all'attuazione di interventi, per il tramite delle funzioni preposte, deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificando da un lato l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme e dall'altro il livello di conseguimento di milestone e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati coerenti con i requisiti tecnici e gestionali descritti al comma 4 dell'art. 3 del DPCM Monitoraggio.

A tal fine, le stesse Amministrazioni sono chiamate, per i progetti di propria competenza, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai



soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Tipologie di dati conferiti

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, i Soggetti Attuatori sono chiamati a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014 revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio Centrale per il PNRR.

A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:

- § dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Missione/Componente/Misura di riferimento, identificativo del Soggetto attuatore, tipologia di progetto, localizzazione;
- § dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti attuatori, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;
- § dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- § dati procedurali, quali cronoprogramma e step relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;
- § dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;
- § livello di conseguimento di milestone e target, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;
- § dati relativi all'aggiornamento trimestrale relativo all'analisi degli scostamenti per ciascuna M&T prevista nel Piano;
- § elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- § elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";
- § atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.

3. Soggetti del trattamento

Regione Liguria è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle



finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.

4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016. Ai sensi dell'art 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Pubblicazione di dati personali ulteriori

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti pubblici inseriscono nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui informano il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».



7. Tempo di conservazione dei dati

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

8. Luogo del Trattamento

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico di Regione Liguria, Via Fieschi 15, Genova.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



REGIONE LIGURIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 Componente 2

Investimento 3.1

**ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C2 –
INVESTIMENTO 3.1 “*PRODUZIONE DI IDROGENO IN
AREE INDUSTRIALI DISMESSE*” PREVISTA DAL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**

E

LA REGIONE LIGURIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



REGIONE LIGURIA

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016
FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 3.1
“PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE” PREVISTA DAL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IVI COMPRESA LA DELEGA DI
FUNZIONI

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione generale Incentivi Energia, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Mauro Mallone, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

e

la Regione Liguria, con sede in via Fieschi n. 15, C.F. 00849050109, rappresentata dal Dirigente del Servizio Energia Dott. Jacopo Riccardi, giusta mandato della Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO l'accordo, denominato Operational Arrangement, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021)



siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette *hydrogen valleys*;

VISTI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a) la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
- b) il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica:

- a) M2C2-48: *"Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands"*;
- b) M2C2-49: *"Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets"*;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e



la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “*Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra*”, che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle “*Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno*” del Ministero della Transizione Ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;



VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

CONSIDERATO che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che *“Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante *“Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”*, unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *“costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei*



singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e in particolare l’articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “*obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”;

CONSIDERATO che il citato l’articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l’attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE LIGURIA

semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*”;

VISTO l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “*per il Ministero della Transizione Ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e*



delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE LIGURIA

Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’Economia e delle iFinanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’Economia e delle iFinanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Modalità di erogazione delle risorse PNRR*”;

VISTA la circolare del 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per*



la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 novembre 2022, n. 37 recante *“Procedura semplificata di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;*

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;*

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, recante *“PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;*

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, recante *“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;*

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della Transizione Ecologica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”;*

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero della Transizione Ecologica” in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”;

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro della Transizione Ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 2 *“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”*, Investimento 3.1 *“Produzione in aree industriali dismesse”;*

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della Transizione Ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:



- a) per l'ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) per l'ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di "Progetti bandiera" ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della Transizione Ecologica.

VISTO l'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi del quale Regione Liguria risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro 14.000.000,00 per la realizzazione dei predetti progetti;

VISTO il decreto del Direttore Generale incentivi energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 427 del 23 dicembre 2022 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 "sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di Bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonché:

- a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della Transizione Ecologica del 15 dicembre 2021;
- b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
- c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
- d) i costi ammissibili;
- e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
- f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- g) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della Transizione Ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto;
- h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento;
- i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo".

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2022/C 7945 final del 28 ottobre 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante "Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile";



VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 settembre 2022, recante *“Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 162580 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante *“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”*;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

VISTA la Delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante *“Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”*;

CONSIDERATO che, per l’attuazione dell’Investimento PNRR oggetto del presente Accordo, le Regioni/Province Autonome sono individuate quali *“soggetti attuatori delegati”*, ovvero i soggetti a cui sono delegate da parte del MASE, come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, anche mediante la stipula di accordo pubblico-pubblico (comma 6, dell’articolo 5, del D.lgs. 50/2016) le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target (e gestione finanziaria, nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato abbia optato per la modalità di gestione finanziaria *“accentrata”* - opzione n. 1, articolo 15, del Bando tipo) dei progetti ammessi a finanziamento, fermo restando in capo al Ministero stesso il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell’Investimento esercitabile anche attraverso controlli di *quality review*;

CONSIDERATO quanto previsto dal comma 6, dell’articolo 5, del D.lgs. 50/2016 secondo cui *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli*



- enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO quanto indicato dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(...) *la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche”;*

CONSIDERATO che il fine che si intende perseguire è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Liguria, per come già illustrato, discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne che sono portatrici di competenze e *know how* specifico, e che, in questo quadro, le movimentazioni finanziarie si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte;

CONSIDERATO che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2



(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, definisce i rapporti tra le Parti per l'attuazione dell'Investimento M2C2 - I 3.1 – “*Produzione in aree industriali dismesse*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla Commissione europea. Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni di cui al decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero attuativo dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 463, del 21 ottobre 2022 (di seguito, *decreto direttoriale*).

Articolo 3

(Compiti in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:
 - a) informare le Amministrazioni regionali dell'esito - anche in itinere - delle interlocuzioni con la Commissione Europea con riferimento all'iter di notifica del regime quadro nazionale con particolare riferimento a elementi e vincoli che devono essere recepiti nei bandi attuativi in capo ai soggetti attuatori;
 - b) assicurare gli adempimenti di monitoraggio e valutazione di cui alla Commissione europea 2022/C 7945 final del 28 ottobre 2022 “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
 - c) assicurare la supervisione complessiva dell'attuazione dell'Investimento 3.1 e del corretto conseguimento dei target e milestone ad esso associati, anche tramite controlli di *quality review*;
 - d) rappresentare il punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento;
 - e) garantire che il Soggetto attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché delle attività di gestione finanziaria, qualora il Soggetto attuatore delegato stesso, con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del *decreto direttoriale*, abbia deciso di adottare la gestione finanziaria “*accentrata*” di cui all'articolo 15 del *Bando tipo* approvato con *decreto direttoriale* (di seguito, *Bando tipo*).

Articolo 4



(Soggetto attuatore e relativi compiti)

1. La Regione Liguria è individuata quale Soggetto attuatore delegato secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 463, del 21 ottobre 2022.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore delegato, con riferimento ai progetti finanziati nell'ambito dell'investimento PNRR M2C2 - I 3.1 – “*Produzione in aree industriali dismesse*” ricadenti nella propria responsabilità, per quanto di sua competenza, si obbliga a:
 - a) approvare l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, in conformità al *Bando tipo*;
 - b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - c) assicurare il rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e delle indicazioni fornite dalla circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*”, garantendo la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - d) assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
 - e) ad assicurare il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - f) adoperarsi per assicurare la piena attuazione degli interventi finanziati con il PNRR da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, verificandone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, delle milestone/target ad essi collegate, per la quota parte di competenza;
 - g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, definita nei cronoprogrammi di progetto, relazionando tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - h) rispettare, per quanto di competenza e relativamente agli interventi ricadenti nella propria responsabilità, gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema



- informativo ReGiS dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento della quota parte di competenza dei milestone/target associati alla misura, effettuando verifiche e validazioni dei dati di monitoraggio forniti dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, sulla base delle indicazioni del Ministero, al fine di presidiare l'avanzamento dei progetti;
- i) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati trasmessi con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGiS, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - j) assicurare la separatezza tra le funzioni di gestione e controllo;
 - k) effettuare i controlli previsti in capo al Soggetto attuatore delegato sulle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali e del conseguimento di target/milestone associati alla misura, per la quota parte relativa agli interventi di competenza, verificando il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli *Operational Arrangements*, presentandone al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica gli esiti e la documentazione attestante lo svolgimento dei controlli effettuati, sulla base delle indicazioni e linee guida fornite dallo stesso Ministero;
 - l) adottare criteri di selezione dei progetti coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, come definiti nel *Bando tipo* approvato con il *decreto direttoriale*;
 - m) adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse riferendo tempestivamente al MASE per gli opportuni provvedimenti;
 - n) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - o) raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali secondo il format reso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241;
 - p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti tenendo informato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;



- q) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni afferenti agli importi erogati al Soggetto attuatore delegato, verificando il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali nell'ambito della relativa proposta progettuale, qualora con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del *decreto direttoriale*, abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria "accentrata" di cui all'articolo 15 del *Bando tipo*;
- r) verificare la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari, al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, qualora con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del *decreto direttoriale*, abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria "decentrata" di cui all'articolo 15 del *Bando tipo*;
- s) garantire, per quanto di pertinenza, la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018, verificando il rispetto di tale prescrizione da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali relativamente alle relative proposte progettuali;
- t) conformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento 3.1 per il perseguimento delle finalità del presente accordo;
- u) rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- v) verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;
- w) verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;



- x) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- y) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ed in particolare il rispetto del "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e dei criteri stabiliti nel regime quadro nazionale notificato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi della Sezione 2.5 recante "*Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile*", nonchè nei termini, limiti e vincoli della relativa Decisione della Commissione Europea, restando comunque esclusa la responsabilità del Soggetto attuatore delegato nei confronti dei beneficiari finali, o di terzi, per eventuali sanzioni da parte della Commissione europea nei confronti del Ministero notificante per violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato in relazione al citato regime quadro nazionale e/o a eventuali modifiche del regime non comunicate al Soggetto attuatore delegato;
- z) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi anche per le finalità degli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 3, lettera b) del presente schema di Accordo;
- aa) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, previsti per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

Articolo 5

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informate l'altra Parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica prevista per l'attuazione dell'Investimento 3.1 "*Produzione in aree industriali dismesse*" previsto nell'ambito della Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", compatibilmente con l'approvazione degli atti necessariamente preordinati alla loro realizzazione.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.



Articolo 6

(Spese non rimborsabili)

1. Eventuali spese sostenute dal soggetto attuatore delegato per l'acquisizione di servizi e attività di assistenza tecnica, per come definite dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 – punto 1, seconda alinea, ivi inclusi eventuali compensi per la Commissione di cui all'articolo 11 del *Bando tipo*, non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rimborso da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 7

(Copertura finanziaria degli Interventi e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 n. 463, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi assegnate alla Regione Liguria, nell'ambito dell'Investimento 3.1 ed oggetto del presente Accordo ammontano ad € 14.000.000,00.
2. Gli importi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Regione Liguria oggetto del presente Accordo sono erogati direttamente ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali. Questi richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione al Ministero, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'atto d'obbligo di cui all'articolo 14, comma 3, del *Bando tipo*, con le seguenti modalità:
 - a) una quota di anticipazione, fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, da effettuarsi tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Ministero;
 - b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni di costo semplificate) a seguito della relativa verifica e validazione da parte della Regione Liguria;
 - c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, attraverso la presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della domanda di rimborso finale da parte del *Soggetto beneficiario*, sulla base della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni di costo semplificate) ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo progetto, a seguito della relativa verifica e validazione da parte della Regione Liguria.



3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
2. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le loro prestazioni non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 8

(Modifiche dell'Accordo)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto.

Articolo 9

(Inadempimenti e irregolarità)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurolunitaria applicabile, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può sospendere o e/o interrompere il trasferimento delle risorse alla Regione Liguria qualora, a seguito dell'attività di *quality review* svolta, ravvisi gravi inadempimenti, o irregolarità nell'operato della Regione Liguria.

Articolo 10

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, potranno essere comunque attivati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Articolo 11

(Azioni correttive)

1. Qualora si ravvisino ritardi nell'avanzamento dei milestone/target, per quanto di competenza della Regione Liguria il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica chiede chiarimenti in merito, assegnando un termine.
2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica assegna al soggetto attuatore delegato un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca



apposita riunione per approfondire le ragioni dei ritardi e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Investimento PNRR oggetto del presente Accordo.

3. Qualora all'esito delle procedure previste dai commi precedenti i ritardi nell'avanzamento dei milestone/target persistano, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può attivare le procedure previste dagli articoli 9 e 10 del presente Accordo.

Articolo 12

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) per il soggetto attuatore delegato il titolare del trattamento dei dati personali è la _____ e il (ii) responsabile del trattamento è _____. Per il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (i) il titolare del trattamento è il _____, (ii) e il responsabile del trattamento è il _____.
4. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
 - a) Per Regione Liguria, protocollo@regione.liguria.pec.it
 - b) per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, IE@pec.mite.gov.it.
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;



- b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 14

(Durata e proroga)

1. L'efficacia del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina con il completamento fisico e finanziario dell'Investimento, così come risultante dal sistema informativo ReGiS.
2. Eventuali proroghe che si rendessero necessarie per ultimare le attività, anche a seguito di eventuali modifiche normative nazionali e comunitarie, saranno concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 15

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore delegato, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
2. A tal fine il soggetto attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica anche attraverso specifiche linee guida e indicazioni, a recuperare dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali le somme indebitamente corrisposte ed a restituirle al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Il soggetto attuatore delegato è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 16

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione e interpretazione del presente Accordo. In caso di controversia insanabile, le Parti convengono sulla competenza esclusiva del Foro di Roma.



Articolo 17

(Disposizioni generali e finali)

1. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. La presente atto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di rito.
3. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
4. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Incentivi Energia

Ing. Mauro Mallone

Regione Liguria

Servizio Energia

Dott. Jacopo Riccardi

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 221 de 17 dicembre 201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/01/2023 N. 33

DGR 1351/2022 “Approvazione rapporto preliminare ambientale e schema di piano energetico ambientale ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica” - Sostituzione allegato 2.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente:

- 1) di approvare l'allegato 1) al presente provvedimento contenente il PEAR 2030 completo;
- 2) di sostituire, l'allegato 2 alla DGR 1351/2022 contenente lo schema di PEAR 2030, con il documento allegato 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale recante il PEAR 2030 completo;
- 3) di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria e pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web regionale, nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/AMM202333/REG_AMM_A_33_2023.pdf

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
25/01/2023 N. 408**

Aggiornamento Piano Regionale Residui (PRR) e Piano Regionale Alimentazione Animale (PRAA) anno 2023; Piano Regionale di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali (AMR 2023).

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, di:

1. recepire gli indirizzi e gli atti programmatori nazionali relativi all'anno 2023 contenuti nel Piano Nazionale Residui (PNR 2023), nel Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNAA 2023) e nel Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali (Piano AMR 2023), ai quali si rimanda integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti di cui al successivo punto 2;
2. approvare i seguenti indirizzi programmatori regionali, allegati al presente atto quali sue parti integranti e necessarie:
Piano Regionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali (PRAA) per l'anno 2023, - ALLEGATO 1;
Piano Regionale per la ricerca dei Residui negli animali e nei prodotti di origine animale per l'anno 2023 (PRR 2023) - ALLEGATO 2;
Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali (Piano AMR 2023) - ALLEGATO 3;
3. stabilire che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento costituiscono stralcio anticipatorio dell'aggiornamento del Piano regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare per l'anno 2023 (PRISA 2023) di prossima emanazione e che le AA.SS.LL. liguri sono tenute a definire la programmazione annuale 2023 del "Piano Dipartimentale Integrato" sulla base delle indicazioni di cui agli allegati numerati da nr. 1 a 3, così come dovrà tenerne conto IZS PLV nella programmazione annuale 2023;
4. disporre che l'IZS PLV è tenuto ad effettuare le analisi dei campioni ed a trasmettere le relative informazioni nel nuovo sistema NSIS/PNR New, e nel Sistema SINVSA, rispettivamente per il PNR e PNAA e AMR;
5. disporre che le AA.SS.LL. e l'IZS PLV sono tenute a segnalare a Regione Liguria e A.Li.Sa. le non conformità eventualmente riscontrate in occasione dei controlli;
6. disporre la pubblicazione del testo del presente provvedimento, escludendo gli allegati come da art. 8 del Reg. (UE) n. 625/2017 in cui vengono specificati gli obblighi di riservatezza delle autorità competenti, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito www.alisa.liguria.it, dando mandato al settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro e ad A.Li.Sa. di inviarlo alle AASSLL liguri e IZS PLV.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicola Giancarlo Poggi

(allegato omissis)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
23/01/2023 N. 322**

Riconoscimento del Corso di formazione per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva programmato dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva(O.N.A.O.O.) dal 13 al 17 marzo 2023.

IL DIRIGENTE**VISTI**

- il Reg. (CE) n. 2568/91, relativo al metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva;
- la legge n. 313/1998 che, all'art. 3, istituisce l'Elenco dei tecnici ed esperti degli oli extravergini e vergini, articolato su base regionale, nel quale possono iscriversi i soggetti in possesso di specifici requisiti, tra cui quello di aver conseguito un attestato d'idoneità fisiologica al termine di un corso per assaggiatori riconosciuto dalla Regione competente per territorio;
- l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 ottobre 2021 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini...", e in particolare:
 - I. Il comma 1: *"I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuerà il corso"*;
 - II. Il comma 2: *"La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1, a seguito di presentazione di apposita istanza predisposta in conformità all'allegato II, rilascia l'autorizzazione a condizione che:*
 - a) *Il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un capo panel di cui all'art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell'art. 5;*
 - b) *Nel programma del corso siano previste:*
 - 1) *Le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attribuiti indicati dal documento COI/T.20/Doc. No. 14 nell'ultima versione disponibile sul sito del COI;*
 - 2) *Almeno quattro prove pratiche, atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfattivo-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; le prove pratiche sono svolte in una apposita sala di assaggio con la disponibilità delle attrezzature previste dai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento;*
 - 3) *Le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;*
 - 4) *Almeno 35 ore di attività formativa."*
- la richiesta trasmessa da O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva) con sede Amministrativa a Imperia, Via Tommaso Schiva, 29, spedita tramite pec agli uffici regionali e protocollata con numeri Prot-2022-1124217 del 06/10/2022 e Prot- 2023-0040307 del 12/01/2023, volta ad ottenere il riconoscimento del corso di formazione
- per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva, dalla stessa organizzato, da svolgersi nei giorni 13, 14, 15, 16, 17 marzo 2023 nelle sedi dell'Hotel Corallo, Corso Garibaldi 29, 18100;

- l'indicazione, all'interno della richiesta sopra citata, che il responsabile del corso è il sig. Marcello Scoccia, Capo Panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di corso riconosciuto MIPAAF rilasciato nel 1997 e responsabile del Comitato Assaggiatori denominato O.N.A.O.O. - C.C.I.A.A. Imperia, riconosciuto dal MIPAAF con Decreto del 26 aprile 2004;
- la dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da parte del Capo Panel Sig. Marcello Scoccia, datata 15/06/2022, che conferma che la sala d'assaggio messa a disposizione per il corso sopra citato e le relative attrezzature sono conformi alle indicazioni degli artt. 5 e 6 dell'Allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91; la dichiarazione comprende documentazione fotografica;
- il programma del corso di formazione per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva allegato alla richiesta;
- che il contenuto del programma, nonché la durata del corso e il nominativo del responsabile del corso medesimo, sono conformi a quanto previsto dalle norme ministeriali;

RITENUTO opportuno procedere all'autorizzazione del corso per aspiranti assaggiatori oli vergini di oliva organizzato da O.N.A.O.O., con sede amministrativa in Imperia, Via Tommaso Schiva, 29, dettando le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
- durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l'accesso ai funzionari del Settore Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
- ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
- al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del corso stesso;

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva), con sede Amministrativa a Imperia, a effettuare il corso per aspiranti Assaggiatori oli vergini di oliva che si svolgerà presso i locali dell'Hotel Corallo, Corso Garibaldi 29, 18100 Imperia, nei giorni 13, 14, 15, 16, 17 marzo 2023 con le seguenti modalità:
 - 1^a lezione (lunedì 13 marzo) dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8,5 ore);
 - 2^a lezione (martedì 14 marzo) dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.30 (9.5 ore);
 - 3^a lezione (mercoledì 15 marzo) dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 4^a lezione (giovedì 16 marzo) dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (8 ore);
 - 5^a lezione (venerdì 17 marzo) dalle 09.00 alle 13.00 (4 ore);e i seguenti requisiti:
 - durata complessiva di 38 ore;
 - sedi: Hotel Corallo, Corso Garibaldi 29, 18100 Imperia;
 - responsabile: sig. Marcello Scoccia, Capo Panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di corso riconosciuto MIPAAF rilasciato nel 1997 e responsabile del Comitato Assaggiatori denominato O.N.A.O.O. - C.C.I.A.A. Imperia, riconosciuto dal MIPAAF con Decreto del 26 aprile 2004;

2. di determinare a carico di O.N.A.O.O., per la realizzazione del corso, le seguenti prescrizioni:
 - nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
 - durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l'accesso ai funzionari del Settore Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
 - ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
 - al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del corso stesso;
3. di inviare il presente provvedimento ad O.N.A.O.O., per l'attuazione di quanto di competenza e al Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e alla sede di Imperia del Settore Ispettorato Agrario Regionale per opportuna conoscenza;
4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
23/01/2023 N. 323**

Riconoscimento del Corso di formazione per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva programmato dall'associazione KNOIL dal 28 febbraio al 4 marzo 2023.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Reg. (CE) n. 2568/91, relativo al metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva;
- la legge n. 313/1998 che, all'art. 3, istituisce l'Elenco dei tecnici ed esperti degli oli extravergini e vergini, articolato su base regionale, nel quale possono iscriversi i soggetti in possesso di specifici requisiti, tra cui quello di aver conseguito un attestato d'idoneità fisiologica al termine di un corso per assaggiatori riconosciuto dalla Regione competente per territorio;
- l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 ottobre 2021 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini...", e in particolare:

- I. Il comma 1: *“I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuerà il corso”;*
- II. Il comma 2: *“La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1, a seguito di presentazione di apposita istanza predisposta in conformità all'allegato II, rilascia l'autorizzazione a condizione che:*
- a) *Il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un capo panel di cui all'art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell'art. 5;*
- b) *Nel programma del corso siano previste:*
- 1) *Le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attribuiti indicati dal documento COI/T.20/Doc. No. 14 nell'ultima versione disponibile sul sito del COI;*
 - 2) *Almeno quattro prove pratiche, atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfattogustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; le prove pratiche sono svolte in una apposita sala di assaggio con la disponibilità delle attrezzature previste dai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento;*
 - 3) *Le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;*
 - 4) *Almeno 35 ore di attività formativa.”*

la richiesta trasmessa dall'associazione KNOIL con sede Amministrativa a Imperia, Via Belgrano, 4, spedita tramite pec agli uffici regionali e protocollata con numeri Prot-2023-0054586 del 16/01/2022 e Prot-2023-0082445 del 23/01/2023, volta ad ottenere il riconoscimento del corso di formazione per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva, dalla stessa organizzato, da svolgersi nei giorni 28 febbraio e 1, 2, 3 e 4 marzo 2023 nelle sedi dell'Hotel Corallo, Imperia, Corso Garibaldi 29, 18100 e sala panel IM2 A.L.O Associazione Ligure Olivicoltori di Imperia presso sede CIA, Via T. Schiva, 48, 18100 (IM);

- l'indicazione, all'interno della richiesta sopra citata, che il responsabile del corso è la dott.ssa Alissa Mattei, Capo Panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di corso riconosciuto MIPAAF rilasciato nel 1992 e responsabile del Comitato Assaggiatori denominato A.I.F.O. - Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Firenze, riconosciuto dal MIPAAF con Decreto del 17 ottobre 2018;
- la dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da parte del Capo Panel Sig. Marcello Scoccia, datata 15/06/2022, che conferma che la sala d'assaggio messa a disposizione per il corso sopra citato e le relative attrezzature sono conformi alle indicazioni degli artt. 5 e 6 dell'Allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91; la dichiarazione comprende documentazione fotografica;
- il programma del corso di formazione per aspiranti assaggiatori di oli vergini di oliva allegato alla richiesta;
- che il contenuto del programma, nonché la durata del corso e il nominativo del responsabile del corso medesimo, sono conformi a quanto previsto dalle norme ministeriali;

RITENUTO opportuno procedere all'autorizzazione del corso per aspiranti assaggiatori oli vergini di oliva organizzato dall'associazione KNOIL con sede Amministrativa a Imperia, Via Belgrano, 4, dettando le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP “Riviera Ligure” nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;

- durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l'accesso ai funzionari del Settore Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
- ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
- al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del corso stesso;

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'associazione KNOIL con sede Amministrativa a Imperia, Via Belgrano, 4, a effettuare il corso per aspiranti Assaggiatori oli vergini di oliva che si svolgerà presso i locali dell'Hotel Corallo, Corso Garibaldi 29, 18100 18100 e sala panel IM2 A.L.O Associazione Ligure Olivicoltori di Imperia presso sede CIA - Via T. Schiva, 48 - 18100 (IM) Imperia, nei giorni 28 febbraio e 1, 2, 3 e 4 marzo 2023 con le seguenti modalità:
 - 1^a lezione (martedì 28 febbraio) dalle 14.00 alle 18.00 (4 ore);
 - 2^a lezione (mercoledì 1 marzo) dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 3^a lezione (giovedì 2 marzo) dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 4^a lezione (venerdì 3 marzo) dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 5^a lezione (sabato 4 marzo) dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00(8 ore);e i seguenti requisiti:
 - durata complessiva di 36 ore;
 - sedi: Hotel Corallo, Corso Garibaldi 29, 18100 Imperia;
 - responsabile: dott.ssa Alissa Mattei, Capo Panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di corso riconosciuto MIPAAF rilasciato nel 1992 e responsabile del Comitato Assaggiatori denominato A.I.F.O. - Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Firenze, riconosciuto dal MIPAAF con Decreto del 17 ottobre 2018;
2. di determinare a carico dell'associazione KNOIL per la realizzazione del corso, le seguenti prescrizioni:
 - nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
 - durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l'accesso ai funzionari del Settore Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
 - ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
 - al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del corso stesso;
3. di inviare il presente provvedimento all'associazione KNOIL, per l'attuazione di quanto di competenza e al Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e alla sede di Imperia del Settore Ispettorato Agrario Regionale per opportuna conoscenza;

4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
24/01/2023 N. 343**

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del reg. (UE) n.2020/2146 e dell'art. 10 del DM 229771 del 20/05/2022, all'utilizzo temporaneo di foraggio convenzionale all'operatore biologico Az. Agr. Moscatelli Fabrizio.

IL DIRIGENTE

VISTO il reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c);

VISTO il reg. delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica;

VISTO il DM n. 229771 del 20/05/2022 recante disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni ricadenti nel bacino distrettuale del Po;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 1 settembre 2022 con la quale sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale;

VISTA la nota di Coldiretti del 22/06/2022 prot. n. 1049168 con la quale si evidenziano le pressoché nulle disponibilità di fieno biologico già a inizio stagione estiva e si chiede pertanto di consentire la deroga all'uso di foraggio convenzionale per sopperire alle richieste aziendali;

VISTA la nota di CIA n. prot. 475702 del 06/07/2022 con la quale si segnala una riduzione del 50 % del fieno prodotto in Liguria e la pressoché impossibilità di utilizzo dei pascoli a causa dell'eccessivo caldo e della carenza idrica;

VISTA la nota di AIAB. n. prot. 663595 del 01/08/2022 con la quale è stato chiesto di valutare l'opportunità di autorizzare l'utilizzo in deroga di foraggio convenzionale in virtù delle particolari situazioni di siccità e della mancanza di foraggio biologico a prezzi concorrenziali sufficiente a sopperire alle necessità delle aziende zootecniche;

VISTA la richiesta di deroga n. prot. 67930 del 18/01/2023 pervenuta via PEC alla Regione Liguria dall'operatore biologico Az. Agr. Moscatelli Fabrizio con sede nel comune di Zignago;

VISTA la DGR n. 1116/2020 "Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale e di Protezione civile - Libro blu" e in particolare l'appendice con l'elenco dei comuni ricadenti nei diversi bacini idrografici;

VISTA la DGR n. 965 del 07/10/2022 "Proposta di declaratoria di eccezionalità della siccità verificatasi tra maggio e settembre 2022 che ha danneggiato le aziende agricole della Regione Liguria (d. lgs. N. 102/2004)";

VISTA la DGR n. 254/2017 di individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari;

CONSIDERATO che, ai sensi del reg. (UE) 2020/2146:

- all'art. 1, ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del reg. (UE) 2018/848 affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da "avversità atmosferica", "epizootie", "emergenza ambientale", "calamità naturale" o "evento catastrofico", nonché da un'eventuale situazione comparabile, tale situazione è riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica;
- all'art. 2 del suddetto reg. (UE) 2020/2146, a seguito della decisione formale di cui al predetto art. 1, le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all'art. 3 purché tali deroghe si applichino a un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
- all'art. 3 in deroga all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione;

CONSIDERATO che all'art. 10 del DM 229771 del 20/05/2022 l'autorità competente responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2020/2146 e le relative condizioni è la Regione territorialmente competente che entro trenta giorni deve comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) il rilascio delle stesse;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'appendice alla DGR n. 1116/2020, il comune di Zignago rientra nel territorio del bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale per il quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza idrica con delibera del Consiglio dei ministri del 1 settembre 2022;

CONSIDERATA la proposta, approvata con DGR n 965/2022, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità prolungata verificatasi tra maggio e settembre 2022 che ha causato danni alle produzioni foraggere e cerealicole delle aziende agricole della Regione Liguria;

RITENUTO necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 2 del reg. (UE) n. 2020/2146 e dell'art. 10 del DM 229771 del 20/05/2022, l'operatore biologico Az. Agr. Moscatelli Fabrizio all'utilizzo temporaneo di foraggio convenzionale, per un periodo di tempo limitato, non oltre al 31 luglio 2023, e per il tempo necessario per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tale deroga e coerente con le delibere del Consiglio dei ministri con cui sono stati riconosciuti gli stati di emergenza idrica dei diversi bacini;

RITENUTO opportuno riservarsi la possibilità, con successivo decreto da emanarsi in seguito al riconoscimento formale del Masaf della situazione di calamità naturale da siccità prolungata per la Regione Liguria da maggio 2022, di ampliare il suddetto periodo di deroga dal 1 settembre al 1 agosto 2022;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema di produzione biologica, stabilire che l'Organismo di controllo verifichi durante l'ordinario controllo presso l'azienda le condizioni di disponibilità effettiva di foraggi biologici da parte dell'operatore e la documentazione giustificativa comprovante l'utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;

RITENUTO altresì opportuno comunicare il presente atto all'Organismo di controllo per le verifiche di cui al precedente punto e al Masaf per la successiva informazione alla Commissione Europea;

DECRETA

Per quanto in premessa specificato:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 del reg. (UE) n. 2020/2146 e dell'art. 10 del DM 229771 del 20/05/2022, l'operatore biologico Az. Agr. Moscatelli Fabrizio (CUAA MSCFRZ77S17E463D) con sede a Zignago loc. Castellaro, all'utilizzo temporaneo di foraggio convenzionale, per un periodo compreso tra il 1 settembre 2022 e il 31 luglio 2023 e non superiore a quello necessario per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tale deroga e coerente con le delibere del Consiglio dei ministri con cui sono stati riconosciuti gli stati di emergenza idrica dei diversi bacini;
2. di riservarsi la possibilità, con successivo decreto da emanarsi in seguito al riconoscimento formale da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste della situazione di calamità naturale da siccità prolungata per la Regione Liguria da maggio 2022, di ampliare il suddetto periodo di deroga dal 1 settembre al 1 agosto 2022;
3. di stabilire che, al fine di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema di produzione biologica, l'Organismo di controllo verifichi durante l'ordinario controllo presso l'azienda le condizioni di dispo-

nibilità effettiva di foraggi biologici da parte dell'operatore e la documentazione giustificativa comprovante l'utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;

4. di comunicare il presente atto all'Organismo di controllo per le verifiche di cui al precedente punto 3) e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la successiva informazione alla Commissione Europea;
5. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 24/01/2023 N. 352

Rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del DM 686/1996 ed aggiornamento elenco regionale.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge nazionale 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a: Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

VISTO il decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996, n. 686, recante il regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero della salute 26 novembre 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale. n. 296 del 22 dicembre 2003, inerente al Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo;

VISTI i successivi aggiornamenti del Registro nazionale dei micologi, da ultimo il Decreto Dirigenziale datato 12 febbraio 2016;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 11 luglio 2014, modificata dalla Legge regionale n° 8 del 18 marzo 2015;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 4360 del 31/10/1997 di istituzione del Registro Regionale Micologi;

VISTA il Decreto del Dirigente n.226 del 23/01/2019 “Rilascio attestati di Micologo DM n. 686/1996 e Aggiornamento Registro Regionale Micologi”;

VISTA la DGR 232/2017 che ha approvato l’Accordo tra la Regione Liguria e Regione Piemonte per la collaborazione scientifica nell’ambito della formazione transregionale dei micologi D.M.686/96;

VISTE le note Prot. 17197 del 26/05/2020 della Regione Piemonte Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria e prot. 174572 del 03/06/2020 della Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, con le quali viene approvato, ai sensi del D.M. n. 686 del 29.11.1996, il corso transregionale di formazione biennio 2021-2022 per il rilascio dell’attestato di micologo gestito da MICAMO LAB. S.r.L, Spin-off dell’Università degli Studi di Genova e componente del Polo ATAL di cui al Decreto della Regione Liguria n° 358 del 14/02/2014;

VISTO il Decreto del Dirigente n. 6325 del 12/10/2022 “Nomina Commissione esaminatrice per l’esame finale del corso micologo biennio 2021/2022 ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 686 del 29.11.1996” con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del corso di formazione per il rilascio dell’attestato di micologo realizzato da MICAMO LAB. S.r.L;

PRESO ATTO che il corso è stato avviato il 14 giugno 2021 e si è chiuso in data 27 ottobre 2022 come risulta da apposita relazione MICAMO LAB. S.r.L agli atti regionali;

PRESO ATTO dell’elenco degli idonei alla qualifica da MICOLOGO (D.M. 686/96), come risulta dal Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 6325 del 12/10/2022, ed inviato a Regione Liguria da MICAMO LAB. S.r.L. (Prot-2023-0053434 del 16/01/2023);

RITENUTO quindi necessario procedere al rilascio dell’attestato di Micologo ai sensi del DM 686/1996 ai soggetti ritenuti idonei dalla suddetta Commissione esaminatrice, da inserire nell’elenco regionale dei micologi della Regione Liguria, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 232/2017, come di seguito indicato:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Data di conseguimento idoneità	N° di attribuzione elenco regionale Liguria
Balzi	Daniela	Cremona (CR)	24/09/1969	28/10/2022	126
Broggin	Filippo	Vigevano (PV)	04/04/1986	28/10/2022	127
Cancedda	Michele	Oristano (OR)	25/11/1989	28/10/2022	128
Canepa	Pietro	Genova (GE)	20/01/1997	28/10/2022	129
Castellani	Lara	La Spezia (SP)	01/03/1976	28/10/2022	130
Cigaina	Corrado	Varese (VA)	15/01/1971	28/10/2022	131
Conti	Letizia	Firenze (FI)	06/11/1995	28/10/2022	132
Costa	Angela	Locri (RC)	30/09/1974	28/10/2022	133
Dellorusso	Chiara	Terlizzi (BA)	03/06/1987	28/10/2022	134
Dherin	Anny	Aosta (AO)	13/05/1996	28/10/2022	135

Giacomelli	Stefano	Empoli (FI)	18/11/1984	28/10/2022	136
Gubinelli	Edoardo	Tivoli (RO)	21/09/2002	28/10/2022	137
Lecci	Maria Aurora	Gagliano del Capo (LE)	26/11/1991	28/10/2022	138
Librici	Samantha	Agrigento (AG)	12/06/1989	28/10/2022	139
Masala	Eleonora	Lecco (LC)	25/09/1974	28/10/2022	140
Miucci	Noemi	San Marco in Lamis (FG)	14/03/1992	28/10/2022	141
Peroni	Emidio	Ascoli Piceno (AP)	10/09/1962	28/10/2022	142
Rea	Amelia	Napoli (NA)	02/12/1975	28/10/2022	143
Reverberi	Antonella	Genova (GE)	24/06/1969	28/10/2022	144
Romano	Valerio	Bordighera (IM)	28/01/1996	28/10/2022	145
Sangiorgi	Davide	Pesaro (PU)	14/10/1991	28/10/2022	146
Scandurra	Daniele	Palermo (PA)	13/03/1986	28/10/2022	147
Solimano	Alice	Santa Margherita Ligure (GE)	17/07/1995	28/10/2022	148
Tommasi	Alessia	Genzano di Roma (RO)	22/01/1999	28/10/2022	149
Villa	Gaia	Rho (MI)	09/04/1987	28/10/2022	150
Vitale	Anna	Cava dei Tirreni (SA)	10/11/1976	28/10/2022	151
Zendron	Stefano	Taranto (TA)	21/06/1974	28/10/2022	152

RITENUTO inoltre necessario procedere al rilascio dell'attestato di Micologo ai sensi del DM 686/1996 agli ulteriori soggetti ritenuti idonei dalla suddetta Commissione esaminatrice, che ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 232/2017 devono essere inseriti con atto della Regione Piemonte nell'elenco regionale del Piemonte, come di seguito indicato:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Data di conseguimento idoneità
Bianco	Dennis	Moncalieri (TO)	05/01/1997	28/10/2022
Canale	Lorenzo	Torino (TO)	24/07/1999	28/10/2022
Cussotto	Luca	Vercelli (VC)	26/11/1991	28/10/2022
Ferraris	Carla	Torino (TO)	09/03/1994	28/10/2022
Golzio	Giulia	Ciriè (TO)	04/06/2002	28/10/2022
Locatelli	Federico	Verbania (VB)	03/04/1993	28/10/2022
Maiullari	Domenico	Torino (TO)	19/12/1985	28/10/2022
Pansecchi	Michela	Acqui Terme (AL)	28/03/1968	28/10/2022
Peronato	Davide	Ciriè (TO)	06/07/1968	28/10/2022

Peronato	Sara	Torino (TO)	26/03/2001	28/10/2022
Rondoletti	Enzo	Torino (TO)	29/09/1953	28/10/2022
Rosso	Stefano	Giaveno (TO)	02/12/1987	28/10/2022
Sanero	Giuseppe	Carmagnola (TO)	27/07/1958	28/10/2022
Specker	Luca	Novara (NO)	06/12/1970	28/10/2022

RITENUTO ALTRESI' necessario aggiornare di conseguenza l'Elenco Micologi iscritti nel Registro Regionale della Liguria come risulta in allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO INFINE necessario procedere alla conseguente richiesta di aggiornamento del Registro Nazionale dei Micologi pubblicato sul Portale del Ministero della Salute;

DECRETA

- 1) di procedere al rilascio dell'attestato di Micologo ai sensi del DM. 686/1996 ai soggetti ritenuti idonei dalla Commissione esaminatrice di cui al Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 4985 del 28/08/2020, come di seguito indicato, attribuendo altresì il numero di elenco regionale della Liguria ai soggetti di pertinenza ligure e rimandando ad apposito atto della Regione Piemonte l'attribuzione del numero di elenco regionale del Piemonte per gli ulteriori candidati, come previsto dalla DGR 232/2017:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Data di conseguimento idoneità	N° di attribuzione Registro Regionale Micologi della Liguria
Balzi	Daniela	Cremona (CR)	24/09/1969	28/10/2022	126
Broggin	Filippo	Vigevano (PV)	04/04/1986	28/10/2022	127
Cancedda	Michele	Oristano (OR)	25/11/1989	28/10/2022	128
Canepa	Pietro	Genova (GE)	20/01/1997	28/10/2022	129
Castellani	Lara	La Spezia (SP)	01/03/1976	28/10/2022	130
Cigaina	Corrado	Varese (VA)	15/01/1971	28/10/2022	131
Conti	Letizia	Firenze (FI)	06/11/1995	28/10/2022	132
Costa	Angela	Locri (RC)	30/09/1974	28/10/2022	133
Dellorusso	Chiara	Terlizzi (BA)	03/06/1987	28/10/2022	134
Dherin	Anny	Aosta (AO)	13/05/1996	28/10/2022	135
Giacomelli	Stefano	Empoli (FI)	18/11/1984	28/10/2022	136
Gubinelli	Edoardo	Tivoli (RO)	21/09/2002	28/10/2022	137
Lecci	Maria Aurora	Gagliano del Capo (LE)	26/11/1991	28/10/2022	138

Librici	Samantha	Agrigento (AG)	12/06/1989	28/10/2022	139
Masala	Eleonora	Lecco (LC)	25/09/1974	28/10/2022	140
Miucci	Noemi	San Marco in Lamis (FG)	14/03/1992	28/10/2022	141
Peroni	Emidio	Ascoli Piceno (AP)	10/09/1962	28/10/2022	142
Rea	Amelia	Napoli (NA)	02/12/1975	28/10/2022	143
Reverberi	Antonella	Genova (GE)	24/06/1969	28/10/2022	144
Romano	Valerio	Bordighera (IM)	28/01/1996	28/10/2022	145
Sangiorgi	Davide	Pesaro (PU)	14/10/1991	28/10/2022	146
Scandurra	Daniele	Palermo (PA)	13/03/1986	28/10/2022	147
Solimano	Alice	Santa Margherita Ligure (GE)	17/07/1995	28/10/2022	148
Tommasi	Alessia	Genzano di Roma (RO)	22/01/1999	28/10/2022	149
Villa	Gaia	Rho (MI)	09/04/1987	28/10/2022	150
Vitale	Anna	Cava dei Tirreni (SA)	10/11/1976	28/10/2022	151
Zendron	Stefano	Taranto (TA)	21/06/1974	28/10/2022	152
Bianco	Dennis	Moncalieri (TO)	05/01/1997	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Canale	Lorenzo	Torino (TO)	24/07/1999	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Cussotto	Luca	Vercelli (VC)	26/11/1991	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Ferraris	Carla	Torino (TO)	09/03/1994	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Golzio	Giulia	Ciriè (TO)	04/06/2002	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Locatelli	Federico	Verbania (VB)	03/04/1993	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Maiullari	Domenico	Torino (TO)	19/12/1985	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Pansecchi	Michela	Acqui Terme (AL)	28/03/1968	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Peronato	Davide	Ciriè (TO)	06/07/1968	28/10/2022	Registro micologi Piemonte

Peronato	Sara	Torino (TO)	26/03/2001	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Rondoletti	Enzo	Torino (TO)	29/09/1953	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Rosso	Stefano	Giaveno (TO)	02/12/1987	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Sanero	Giuseppe	Carmagnola (TO)	27/07/1958	28/10/2022	Registro micologi Piemonte
Specker	Luca	Novara (NO)	06/12/1970	28/10/2022	Registro micologi Piemonte

- 2) di aggiornare il Registro Regionale dei Micologi della Liguria come risulta in allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di procedere alla conseguente richiesta di aggiornamento del Registro Nazionale dei Micologi pubblicato sul Portale del Ministero della Salute;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché sul sito web della Regione Liguria al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Nicosia

(segue allegato)

Allegato A

Elenco Micologi iscritti nel Registro Regionale della Liguria gennaio 2023

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
				REGIONE PROVINCI AAUT/	N/	DATA RILASCI O
Bedin	Vincenzo	Genova	02/07/1935	Liguria	1	31/10/1997
Bozzo	Ermanno	La Spezia	05/03/1944	Liguria	2	31/10/1997
Bruzzone	Marco	Genova	01/11/1965	Liguria	3	31/10/1997
Burattini	Umberto	Savona	31/03/1964	Liguria	4	31/10/1997
Cavanna	Roberto	Genova	26/06/1967	Liguria	5	31/10/1997
Dellacà	Giuliano	Genova	07/02/1943	Liguria	6	31/10/1997
Fisi	Silvano	Genova	12/10/1931	Liguria	7	31/10/1997
Florio	Domenico	Cogoleto (GE)	11/01/1954	Liguria	8	31/10/1997
Galleano	Fulvio	Quiliano (SV)	27/05/1951	Liguria	9	31/10/1997
Ghinelli	Virgilio	La Spezia	25/08/1948	Liguria	10	31/10/1997
Mabba Ghio	Giuseppino	Chiavari (GE)	02/08/1957	Liguria	11	31/10/1997
Mantero	Andreino	Celle Ligure (SV)	10/04/1944	Liguria	12	31/10/1997
Picasso	Eugenio	Albenga (SV)	16/05/1958	Liguria	13	31/10/1997
Pinciolla	Pier Domenico	Genova	30/06/1942	Liguria	14	31/10/1997
Procaccini	Angelo	La Spezia	15/03/1940	Liguria	15	31/10/1997
Rosso	Michele	Cuneo	07/02/1936	Liguria	16	31/10/1997
Silvano	Fabio	Genova	05/04/1966	Liguria	17	31/10/1997
Traverso	Ermido	Brescia	10/07/1937	Liguria	18	31/10/1997
Bozzo	Mario	Recco (GE)	09/10/1952	Liguria	19	20/03/1998
Carlini	Fabrizio	Campoligure (GE)	09/12/1955	Liguria	20	20/03/1998
Cartoni	Gianluca	Genova	27/04/1965	Liguria	21	20/03/1998
Cavazzini	Sonia	Genova	24/04/1967	Liguria	22	20/03/1998
Coppo	Roberto	Gavorno (GR)	17/03/1957	Liguria	23	20/03/1998

Cravino	Luigi	Genova	13/06/1951	Liguria	24	20/03/1998
Ellena	Andrea	Albisola Sup. (SV)	16/06/1971	Liguria	25	20/03/1998
Garino	Giovanni	Acqui Terme (AL)	11/09/1968	Liguria	26	20/03/1998
Garroni	Giampiero	Genova	08/09/1949	Liguria	27	20/03/1998
Giovenale	Daniela	Genova	28/03/1966	Liguria	28	20/03/1998
Giusti	Enrico	Genova	09/12/1940	Liguria	29	20/03/1998
Graffigna	Gianfranco	Genova	28/09/1947	Liguria	30	20/03/1998
Marini	Angelo	Genova	02/02/1948	Liguria	31	20/03/1998
Masoni	Maria Grazia	Genova	09/02/1960	Liguria	32	20/03/1998
Mileto	Renato	Rapallo (GE)	23/02/1958	Liguria	33	20/03/1998
Neri	Massimo	Genova	04/08/1959	Liguria	34	20/03/1998
Oliveri	Emilio	Acqui Terme (AL)	22/05/1967	Liguria	35	20/03/1998
Orsi	Giuseppe	La Spezia	27/09/1965	Liguria	36	20/03/1998
Parodi	Riccardo	Genova	18/12/1960	Liguria	37	20/03/1998
Piombo	Roberta	Savona	16/01/1974	Liguria	38	20/03/1998
Romairone	Fabio	Genova	15/01/1969	Liguria	39	20/03/1998
Sessarego	Giulio	Genova	03/05/1946	Liguria	40	20/03/1998
Storace	Rossella	Genova	25/11/1958	Liguria	41	20/03/1998
Zino	Antonio	Genova	24/02/1949	Liguria	42	20/03/1998
Amidei	Leonardo	Pavullo (MO)	08/06/1995	Liguria	43	28/10/2016
Arata	Francesca Victoria	Acqui Terme (AL)	28/05/1993	Liguria	44	28/10/2016
Benvenuti	Mirko	Savona	27/09/1989	Liguria	45	28/10/2016
Botta	Luisa	Broni (PV)	17/04/1992	Liguria	46	28/10/2016
Caramagno	Erika	Genova	18/09/1993	Liguria	47	28/10/2016
Cassano	Fabio	S.Giovanni Rotondo (FG)	31/07/1988	Liguria	48	28/10/2016
Cecchi	Grazia	Genova	09/10/1989	Liguria	49	28/10/2016
Dattilo	Angelo	Bologna	01/10/1976	Liguria	50	28/10/2016
Deferrari	Andrea	Genova	11/02/1990	Liguria	51	28/10/2016

Dorigati	Silvia	Genova	14/12/1963	Liguria	52	28/10/2016
Fadda	Christian	Iglesias (CI)	06/03/1977	Liguria	53	28/10/2016
Fallabrini	Margherita	Savona	13/01/1984	Liguria	54	28/10/2016
Fasce	Matteo	Genova	26/09/1994	Liguria	55	28/10/2016
Fedele	Gabriele	Monza (MB)	02/01/1987	Liguria	56	28/10/2016
Fragassi	Sandra	Avigliana (TO)	23/08/1980	Liguria	57	28/10/2016
Franchi	Rolando	Sanremo (IM)	16/12/1977	Liguria	58	28/10/2016
Gai	Silvia	Livorno	30/09/1984	Liguria	59	28/10/2016
Garibaldi	Paolo	Sanremo (IM)	18/09/1961	Liguria	60	28/10/2016
Gisotti	Dario	Genova	30/05/1992	Liguria	61	28/10/2016
Iaquinta	Tommaso	Crotone	26/01/1991	Liguria	62	28/10/2016
Lovino	Rocco	Corato (BA)	27/11/1989	Liguria	63	28/10/2016
Macciocchi	Andrea	Ovada (AL)	19/08/1992	Liguria	64	28/10/2016
Mancuso	Danilo	Alcamo (TP)	20/09/1984	Liguria	65	28/10/2016
Marchisio	Lorenza	Albenga (SV)	16/06/1973	Liguria	66	28/10/2016
Melchionda	Floriana	S. Giovanni Rotondo (FG)	30/09/1985	Liguria	67	28/10/2016
Melle	Federico	S.Margherita Ligure (GE)	23/05/1979	Liguria	68	28/10/2016
Menino	Alberto	Tortona (AL)	11/02/1994	Liguria	69	28/10/2016
Mosti	Mariarosa	Barga (LU)	05/06/1991	Liguria	70	28/10/2016
Nervo	Fabio	Genova	01/10/1966	Liguria	71	28/10/2016
Nicosia	Elena	Genova	25/11/1965	Liguria	72	28/10/2016
Oddone	Serena	Genova	11/02/1991	Liguria	73	28/10/2016
Pelucchi	Federico	Bergamo	05/05/1987	Liguria	74	28/10/2016
Pierani	Raffaele	Imperia	09/05/1974	Liguria	75	28/10/2016
Ressetta	Giancarlo	Trieste	01/09/1950	Liguria	76	28/10/2016
Ribotto	Carlo	Torino	05/10/1979	Liguria	77	28/10/2016
Scano	Mauro	Cagliari	15/09/1964	Liguria	78	28/10/2016
Scarani Volpi	Morena	Comacchio	04/07/1956	Liguria	79	28/10/2016
Sileo	Eliana	Imperia	11/07/1992	Liguria	80	28/10/2016

Soggia	Antonio Michele	Sassari	23/03/1961	Liguria	81	28/10/2016
Spinosa	Selene	Genova	12/12/1988	Liguria	82	28/10/2016
Tatti	Alessia	Carbonia (CA)	15/04/1987	Liguria	83	28/10/2016
Valle	Cristian	Asti	25/05/1986	Liguria	84	28/10/2016
Verrucchi	Gino	Bologna	11/11/1962	Liguria	85	28/10/2016
Zanellati	Andrea	Rivoli (TO)	24/08/1990	Liguria	86	28/10/2016
Franchelli	Fabio Francesco Maria	Cairo Montenotte (SV)	10/01/1963	Liguria	87	26/10/2018
Angius	Mattia	Isili (NU)	17/12/1991	Liguria	88	26/10/2018
Briotti	Ambra	Zagarolo (RM)	23/11/1973	Liguria	89	26/10/2018
Carpano	Cristina	Cavalese (TN)	19/11/1991	Liguria	90	26/10/2018
Graziosi	Simone	Modena	17/12/1992	Liguria	91	26/10/2018
Littardi	Matteo	Sanremo (IM)	10/05/1987	Liguria	92	26/10/2018
Marcacci Serantoni	Virginia	Porretta terme (BO)	01/04/1997	Liguria	93	26/10/2018
Marramao	Elena	Lavagna (GE)	31/12/1995	Liguria	94	26/10/2018
Nebbia	Luca	Genova	22/08/1963	Liguria	95	26/10/2018
Pascuzzi	Francesca	Soveria Mannelli (CZ)	30/04/1980	Liguria	96	26/10/2018
Sgarra	Laura	Sassari	28/04/1986	Liguria	97	26/10/2018
Zuddas	Daniela	Cagliari	19/10/1983	Liguria	98	26/10/2018
Argentieri	Gabriele	(BS)	30/08/1989	Liguria	99	30/10/2020
Balestra	Riccardo	Parma	24/01/1986	Liguria	100	30/10/2020
Bernardini	Matteo	Porretta Terme (BO)	29/06/1995	Liguria	101	30/10/2020
Bertolini	Gabriele	Sarzana	03/08/1990	Liguria	102	30/10/2020
Bettinelli	Marco	Rivolta d'Adda (CR)	20/08/1984	Liguria	103	30/10/2020
Cantarone	Christian	Como	05/02/1973	Liguria	104	30/10/2020
Cassamagnaghi	Josephine	Fidenza	04/09/1992	Liguria	105	30/10/2020
Cassano	Sara	Novi Ligure (AL)	20/05/1986	Liguria	106	30/10/2020
Cognigni	Ezio Ernesto	Osio Sopra (BG)	05/01/1951	Liguria	107	30/10/2020
Comini	Silva Norina	Buja (UD)	27/05/1964	Liguria	108	30/10/2020
Fagnoni	Roberta	Milano	30/01/1966	Liguria	109	30/10/2020
Falletti	Andrea	Genova	16/02/1985	Liguria	110	30/10/2020
Filieri	Giacomo	Copertino (LE)	07/05/1988	Liguria	111	30/10/2020
Fracchia	Mirko	Ceva (SV)	17/11/1995	Liguria	112	30/10/2020
Fusi	Elisa	Fucecchio (FI)	25/04/1980	Liguria	113	30/10/2020
Gelpi	Alberto	(BG)	14/01/1984	Liguria	114	30/10/2020
Guglielmi	Antonio	Bordighera (IM)	12/04/1990	Liguria	115	30/10/2020
Guidotti	Marco Maria	Milano	10/05/1961	Liguria	116	30/10/2020
Martini	Mario Iones	Taggia (IM)	05/05/1951	Liguria	117	30/10/2020
Nigrone	Emanuele	Fiesole (FI)	24/06/1992	Liguria	118	30/10/2020
Pardi	Luigi	Furci (CH)	08/02/1972	Liguria	119	30/10/2020

Piccinini	Giorgia	Modena	25/04/1999	Liguria	120	30/10/2020
Ritondo	Alessandra	Genova	16/01/1990	Liguria	121	30/10/2020
Ruffino	Roberto	Genova	27/01/1990	Liguria	122	30/10/2020
Saccavino	Raffaele	Milano	09/05/1977	Liguria	123	30/10/2020
Taglietti Consolo	Filippo	Brescia	18/12/1990	Liguria	124	30/10/2020
Urracci	Gianluca	Cagliari	19/08/1967	Liguria	125	30/10/2020
Balzi	Daniela	Cremona (CR)	24/09/1969	Liguria	126	28/10/2022
Broggin	Filippo	Vigevano (PV)	04/04/1986	Liguria	127	28/10/2022
Cancedda	Michele	Oristano (OR)	25/11/1989	Liguria	128	28/10/2022
Canepa	Pietro	Genova (GE)	20/01/1997	Liguria	129	28/10/2022
Castellani	Lara	La Spezia (SP)	01/03/1976	Liguria	130	28/10/2022
Cigaina	Corrado	Varese (VA)	15/01/1971	Liguria	131	28/10/2022
Conti	Letizia	Firenze (FI)	06/11/1995	Liguria	132	28/10/2022
Costa	Angela	Locri (RC)	30/09/1974	Liguria	133	28/10/2022
Dellorusso	Chiara	Terlizzi (BA)	03/06/1987	Liguria	134	28/10/2022
Dherin	Anny	Aosta (AO)	13/05/1996	Liguria	135	28/10/2022
Giacomelli	Stefano	Empoli (FI)	18/11/1984	Liguria	136	28/10/2022
Gubinelli	Edoardo	Tivoli (RO)	21/09/2002	Liguria	137	28/10/2022
Lecci	Maria Aurora	Gagliano del Capo (LE)	26/11/1991	Liguria	138	28/10/2022
Librici	Samantha	Agrigento (AG)	12/06/1989	Liguria	139	28/10/2022
Masala	Eleonora	Lecco (LC)	25/09/1974	Liguria	140	28/10/2022
Miucci	Noemi	San Marco in Lamis (FG)	14/03/1992	Liguria	141	28/10/2022
Peroni	Emidio	Ascoli Piceno (AP)	10/09/1962	Liguria	142	28/10/2022
Rea	Amelia	Napoli (NA)	02/12/1975	Liguria	143	28/10/2022
Reverberi	Antonella	Genova (GE)	24/06/1969	Liguria	144	28/10/2022
Romano	Valerio	Bordighera (IM)	28/01/1996	Liguria	145	28/10/2022
Sangiorgi	Davide	Pesaro (PU)	14/10/1991	Liguria	146	28/10/2022
Scandurra	Daniele	Palermo (PA)	13/03/1986	Liguria	147	28/10/2022
Solimano	Alice	Santa Margherita Ligure (GE)	17/07/1995	Liguria	148	28/10/2022
Tommasi	Alessia	Genzano di Roma (RO)	22/01/1999	Liguria	149	28/10/2022
Villa	Gaia	Rho (MI)	09/04/1987	Liguria	150	28/10/2022
Vitale	Anna	Cava dei Tirreni (SA)	10/11/1976	Liguria	151	28/10/2022
Zendron	Stefano	Taranto (TA)	21/06/1974	Liguria	152	28/10/2022

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE 24/01/2023 N. 355

Conferimento incarico in-house a Liguria Ricerche S.p.A. per attività di assistenza tecnico-amministrativa a supporto della seconda fase del Progetto PriMaaS - Programma Interreg Europe 2014 - 2020 Impegno di spesa € 9.000,00 (IVA inclusa).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per tutto quanto indicato in precedenza che si intende integralmente richiamato:

- affidare a Liguria Ricerche SpA l'incarico di svolgere le sopraindicate attività di supporto tecnico ed amministrativo nei confronti del Settore Trasporto Pubblico Regionale necessarie per dare attuazione alla fase 2 del Progetto PriMaaS per un corrispettivo complessivo di spesa di € 9.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) per un periodo di tempo a decorrere dalla data di sottoscrizione del Disciplinare d'incarico fino alla data di conclusione del Progetto, prevista per il 31/07/2023, salve eventuali proroghe, anche con riferimento ai criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio previsti dall'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., al fine di rendere ottimale l'impiego delle risorse pubbliche e di rispettare la tempistica di conclusione del Progetto;
- approvare il suddetto schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrale e sostanziale, dando atto che la formalizzazione del relativo incarico sarà perfezionata mediante successiva stipula di detto disciplinare da parte del Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Regionale responsabile della gestione del progetto PriMaaS;
- autorizzare la spesa complessiva pari a € 9.000,00 a favore di Liguria Ricerche S.p.A. (C.F. e P.I. 03865860104) per lo svolgimento dell'attività relativa al disciplinare d'incarico;
- accertare, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo complessivo di € 9.000,00 per lo svolgimento dell'incarico in precedenza descritto, sui seguenti capitoli e per le seguenti somme:
 - € 7.650,00.= a carico di Universidade de Aveiro (CPT501461108), sul cap E0000002136 "FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FESR - PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE 2014/2020" in relazione al cap. di spesa U0000009118, sul Bilancio di Previsione 2023-2025:

ANNO	IMPORTO	CAP	DEBITORE	SCADENZA
2023	€ 7.650,00	2136	Universidade de Aveiro (CPT501461108)	31/12/2023

- € 1.350,00.= Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581) sul Cap. E0000002137 "FONDI PROVENIENTI DALLO STATO CPN - PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE 2014/2020" in relazione al cap. di spesa U0000009119, sul Bilancio di Previsione 2023-2025:

ANNO	IMPORTO	CAP	DEBITORE	SCADENZA
2023	€ 1.350,00	2137	Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581)	31/12/2023

- impegnare la somma complessiva di € 9.000,00.=, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di Liguria Ricerche S.p.A. (C.F. e P.I. 03865860104) per attività di assistenza tecnica a supporto della realizzazione delle attività relative alla fase 2 del progetto PriMaaS, sui seguenti capitoli:

- per € 7.650,00.= euro sul capitolo di spesa U0000009118 ad oggetto "QUOTA COMUNITARIA - FESR - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER INTERVENTI PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE 2014/2020"

sul Bilancio di Previsione 2023-2025

ANNO	IMPORTO	CAP	BENEFICIARIO	SCADENZA
2023	€ 7.650,00	9118	Liguria Ricerche S.p.A. (C.F.: 03865860104)	31/12/2023

- per € 1.350,00.= sul capitolo di spesa U0000009119 ad oggetto "QUOTA STATALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER INTERVENTI PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE 2014/2020" sul Bilancio di Previsione 2023-2025:

ANNO	IMPORTO	CAP	BENEFICIARIO	SCADENZA
2023	€ 1.350,00	9119	Liguria Ricerche S.p.A. (C.F.: 03865860104)	31/12/2023

- di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto legislativo;

Si dà atto che:

1. è obbligo di questa Struttura comunicare, entro 20 giorni dall'effettuazione dei pagamenti, alla competente Struttura regionale in materia di Gare e Contratti l'importo, la data e se trattasi di acconto o saldo
2. la spesa rientra nei limiti autorizzati con la citata DGR n. 785 del 24.09.2019 per il progetto PriMaaS.

Il presente atto sarà:

- pubblicato sul sito web della Regione Liguria;
- trasmesso in copia al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
- inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gabriella Rolandelli

(segue allegato)

DISCIPLINARE D'INCARICO IN HOUSE AFFIDATO ALLA SOCIETA' LIGURIA RICERCHE S.p.A. PER ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA SECONDA FASE DEL PROGETTO INTERREG EUROPE 2014-2020 PRIMAAS IMPORTO DI SPESA EURO 9.000,00 IVA INCLUSA.

L'anno il giorno del mese di, in esecuzione del Decreto del Dirigente n del

TRA

la Società Liguria Ricerche S.p.A., in persona del Presidente Prof. Luca Gandullia, nato a Genova il 12/01/1966, C.F.: GNDLCU66A12D969U, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, presso Liguria Ricerche S.p.A., Via Peschiera 16

E

la Regione Liguria con sede in Genova, Via Fieschi 15 – Codice Fiscale 00849050109 rappresentata dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Regionale ing. Gabriella Rolandelli, domiciliata ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova Via Fieschi 111,

VISTI

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. di approvazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare l'articolo 5 recante i principi comuni in materia di esclusione degli affidamenti in house dall'applicazione del citato Codice, e l'articolo 192 recante disposizioni speciali da osservare per gli affidamenti in house;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e s.m. e i. ad oggetto "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)" ed in particolare:
 - a) l'articolo 26 (Consulenze e incarichi professionali), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 "Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo" e in particolare il relativo comma 4 bis concernente le modalità per l'affidamento di incarichi a società in house;
 - b) il relativo regolamento regionale attuativo n. 2 del 5 aprile 2012 e s.m. e i. "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n.5";
- la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 711 del 21 maggio 2015 ad oggetto "Nuove modalità operative conseguenti alle modifiche normative di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, della l.r. n. 7/2015. Linee guida per il conferimento di affidamenti diretti e per il conferimento degli incarichi in house";
- la legge regionale n. 1/2016 (legge sulla crescita) all'articolo 4, comma 4, dispone che "Al fine di incrementare le risorse destinate agli interventi della presente legge la Regione, in collaborazione con il sistema camerale, istituisce uno sportello di cooperazione territoriale finalizzato anche alla divulgazione delle opportunità di finanziamento e alla costituzione di progetti e partenariati europei;
- la Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2021 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022/2024";

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha previsto disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 28 ottobre 2016 sono state definite le modalità per la partecipazione della Regione Liguria ai bandi dei Programmi Interreg Europe 2014-2020;
- il citato Programma di cooperazione territoriale INTERREG EUROPE 2014-2020 ha come obiettivo generale il rafforzamento della coesione economica e sociale in Europa, per ridurre il divario economico tra le varie regioni europee attraverso il miglioramento dell'attuazione delle politiche economiche e dei programmi per lo sviluppo regionale europeo, e che per perseguire tale obiettivo sono previste le seguenti attività:
 - o rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione attraverso il miglioramento delle politiche e dei programmi per lo sviluppo regionale europeo;
 - o miglioramento della competitività delle Piccole Medie Imprese (pmi);
 - o agevolazione del passaggio ad un'economia basata su un sistema di produzione e consumi a basso contenuto di carbonio (low carbon economy);
 - o protezione dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e la stimolazione alla "crescita verde";
- tale Programma è finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), la cui dotazione per l'intero periodo (2014-2020) è pari a circa 360 milioni di Euro e coinvolge i 28 Stati membri dell'Unione europea oltre a Svizzera e Norvegia (con fondi propri);
- in data 7 maggio 2018 è stato pubblicato dall'Autorità di Gestione Conseil Régional Hauts-de-France (Francia), sul sito del Programma, il quarto bando per la presentazione di proposte progettuali, con scadenza il 22 giugno 2018;
- con DGR n. 445 del 20/06/2018:
 - o si è decisa l'adesione al ridetto Progetto della Regione Liguria in qualità di partner assieme ai seguenti soggetti: Università di Aveiro (Portogallo) Capofila, Comunità intermunicipale della Regione di Coimbra (Portogallo), Associazione Nazionale per la Telematica, per i trasporti e per la sicurezza (TTS Italia), ITS Romania; Ministero delle infrastrutture e dell'agricoltura di Thuringia (Germania); Città di Timisoara (Romania); Università di Stoccolma; Regione Tempera (Finlandia); Regione Sestran (Scozia);
 - o il Settore Trasporto Pubblico Regionale è stato autorizzato a partecipare, in qualità di partner, ai bandi del Programma Interreg Europe 2014-2020 di cui parte il Progetto "OptiMaas" (Optimising Accessibility of citizens by low carbon mobility services), avente come obiettivo la transizione verso la mobilità a basse emissioni di carbonio;
- tale Progetto, identificato con numero PGI05830, è stato in seguito approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 26 marzo 2019 prevedendo come Capofila la Universidade de Aveiro (Portogallo),
- l'Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe, in data 28 marzo 2019, ha comunicato al sopracitato capofila l'avvenuta approvazione del progetto Optimaas subordinata al rispetto di alcune modifiche tecniche e, successivamente, in data 24 maggio 2019, ha comunicato al ridetto capofila il

progetto definitivo al quale sono state apportate le proposte di modifiche di cui sopra, tra cui il cambio di denominazione del progetto da OptiMaas a PriMaas (Prioritizing Low Carbon Mobility Services for improving accessibility of citizens).

CONSIDERATO CHE:

• il Progetto PriMaas:

o ha come obiettivo la promozione della integrazione dei tradizionali mezzi e modi di trasporto collettivo (bus e treno) con quelli personali e innovativi dei cittadini, al fine di creare servizi di mobilità realmente incentrati sulle esigenze degli stessi cittadini.;

o ha la finalità di collegare gli stakeholders regionali (fornitori di trasporti pubblici e privati, autorità dei trasporti, Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) organizzazioni di protezione dei consumatori) con le istituzioni responsabili del progetto rappresentati dai relativi partner istituzionali (Regioni, Comuni ecc.) per promuovere eventi per lo scambio di esperienze nel campo sopraindicato e per dimostrare i vantaggi sociali ed economici nella condivisione dei dati, della domanda dei passeggeri e dell'interazione tra loro.

o è strutturato in due fasi, di cui la prima della durata complessiva di 30 mesi e la seconda della durata complessiva di 12 mesi, per un totale di 42 mesi;

o la prima fase di progetto, iniziata il 01 agosto 2019, ha ottenuto una estensione di 6 mesi e si è conclusa quindi il 31 luglio 2022;

o nella prima fase, Regione Liguria, supportata da Liguria Ricerche ha realizzato il principale output di progetto, consistente nell'Action Plan territoriale "smart ticket Liguria"

o sulla base dell'estensione al cui punto d), la seconda fase del Progetto decorre dal 01 agosto 2022 al 31 luglio 2023;

o Il budget messo a disposizione dal Programma per la realizzazione delle attività nella seconda fase consiste in una somma forfettaria attribuita dal Programma al Capofila. Il capofila, ripartisce internamente al Partenariato la somma forfettaria sulla base del coinvolgimento di ogni Partner nella fase 2.

• con DGR n. 785 del 24.09.2019 la Regione Liguria:

o ha preso atto della sopracitata approvazione del progetto PriMaaS in data 26 marzo 2019, avente un budget complessivo pari a euro 1.536.660,00, con quota spettante alla Regione Liguria pari ad euro 138.200,00, di cui euro 117.470,00 derivanti da quote FESR (85%) ed euro 20.730,00 derivanti da cofinanziamento nazionale (CPN, pari al 15%);

o ha contestualmente dato mandato al Settore Trasporto Pubblico Regionale di procedere alla realizzazione delle attività di progetto, assumendo tutti gli atti necessari e conseguenti per l'attuazione del progetto stesso, anche sotto l'aspetto contabile e finanziario con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, considerato che la copertura finanziaria del Programma Interreg Europe è allocata nel bilancio di previsione 2019-2021 alla missione 19, Programma 2;

o ha approvato lo schema di Convenzione interpartenariale relativa al progetto PriMaaS tra Universidade de Aveiro (Portogallo), in qualità di Capofila e tutti i partner del progetto, tra cui Regione Liguria, dando mandato al Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Regionale di sottoscrivere in nome e per conto di Regione Liguria la suddetta Convenzione poi sottoscritta in data 24/10/2019;

RILEVATO che:

- nella Convenzione Interpartenariale del progetto PriMaaS si rappresenta che, raggiunti gli obiettivi previsti dalla prima fase del progetto, sarebbe iniziata senza soluzione di continuità la seconda fase di progetto della durata di 12 mesi;
- per dare attuazione alla seconda fase del Progetto "PriMaaS" è necessario svolgere attività di natura tecnico-amministrativa consistente:
 - o nella organizzazione e gestione di tavoli di lavoro tra i Partner del Progetto e gli stakeholders per il monitoraggio degli Action Plan regionali elaborati durante la fase 1 del Progetto;
 - o nelle attività di rendicontazione economico-finanziaria delle spese relative al progetto;
 - o nelle attività di comunicazione finalizzata a promuovere il ridetto Progetto;
- lo svolgimento delle sopraindicate attività richiede l'affidamento delle stesse ad un soggetto esterno alla Regione Liguria in quanto le risorse umane attualmente presenti all'interno del Settore Trasporto Pubblico Regionale, sono completamente impegnate a svolgere altri compiti istituzionali nonché le attività ordinarie di competenza;
- per lo svolgimento delle ridette attività il soggetto più idoneo sotto il profilo professionale ed economico è la Società in house Liguria Ricerche S.p.A., in quanto:
 - o le attività da effettuare rientrano nei compiti statutari della ridetta Società;
 - o tale Società ha da tempo maturato sia esperienze specifiche di assistenza tecnica alla gestione di progetti comunitari, sia una pluriennale esperienza nell'ambito dell'attività di supporto ai processi di programmazione comunitaria e, segnatamente, nel settore del Trasporto Pubblico regionale e locale.
 - o con Decreto n.7085 del 13/11/2020, Liguria Ricerche S.p.A. è stata incaricata da Regione Liguria per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative nel quadro della 1° fase del Progetto PriMaaS;
- Regione Liguria esercita il controllo analogo nei confronti di tale Società così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1268 del 9 ottobre 2008 ad oggetto "Approvazione schemi di convenzione tra la Regione e FILSE SpA ai fini dell'esercizio di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" ex l.r. 10/2008 ed in particolare l'allegato D concernente specificamente il controllo esercitato su Liguria Ricerche SpA.

ACCERTATO CHE:

- il preventivo di spesa di cui alla sopramenzionata proposta di Liguria Ricerche S.p.A. risulta congruo sotto il profilo economico, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., in relazione alle tipologie e alle specificità delle attività da effettuare entro il previsto termine di ultimazione del progetto (31 Luglio 2023), nonché in relazione alle ore di lavoro stimate necessarie, alle professionalità da coinvolgere, sulla base del preventivo confronto effettuato dal Settore Trasporto Pubblico Regionale con le tariffe professionali di riferimento e con il costo orario di altre società in house della Regione Liguria, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del ridetto Settore;
- l'affidamento dell'incarico di cui trattasi è ricompreso nella fattispecie prevista dall'articolo 26 della legge regionale 5/2008 e s.m., e nella fattispecie derogatoria di cui all'art. 2 comma 3, lett. d) della Legge Regionale 30/2017 e, pertanto, non rientra tra gli incarichi di consulenza soggetti alla riduzione della spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 2;
- il Settore Trasporto Pubblico Regionale ha predisposto apposito schema di disciplinare d'incarico, allegato al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale per regolare lo svolgimento delle attività sopra specificate da parte di Liguria Ricerche S.P.A. entro il sopracitato termine di conclusione del progetto PriMaaS;

DATO ATTO che

- il Settore Trasporto pubblico regionale con nota prot. Prot-2022-1412028 del 06/12/2022 in conformità alle Linee guida per il conferimento di affidamenti diretti e per il conferimento degli incarichi in house approvate con la citata DGR n. 711/2015, ha comunicato l'avvio del procedimento di affidamento di che trattasi alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti;

al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto Interreg Europe PRIMAAS, si rende necessario per la Regione Liguria affidare un incarico di assistenza tecnica finalizzata al supporto tecnico amministrativo del progetto stesso finalizzato al supporto tecnico, amministrativo e contabile del progetto stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'incarico

La Regione Liguria affida alla Società Liguria Ricerche S.p.A., che accetta, l'incarico concernente il servizio di assistenza tecnica in materia di organizzazione, comunicazione, gestione, rendicontazione, per lo svolgimento del progetto Interreg Europe PRIMAAS per un importo complessivo di spesa pari a € 9.000,00.= I.V.A. e ogni altro onere inclusi. Liguria Ricerche realizzerà le attività, elencate in relazione alle componenti nelle quali si articola la fase 2 del progetto PriMaas ed esplicitamente descritte nell'Allegato tecnico al presente Disciplinare.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico e adempimenti

Le attività oggetto dell'incarico saranno effettuate dalla Società Liguria Ricerche S.p.A. in stretto collegamento e collaborazione col Settore Trasporto Pubblico Regionale da cui riceve le necessarie istruzioni e che mette a disposizione di Liguria Ricerche tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso,

Articolo 4– Durata

La Società Liguria Ricerche S.p.A. dovrà realizzare le attività, descritte nell'Allegato tecnico al presente Disciplinare a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare per la durata del progetto Interreg Europe PRIMAAS, la cui scadenza è il 31 Luglio 2023. Eventuali proroghe del termine finale sopra indicato potranno essere concordate, anche mediante scambio epistolare, tra la Società Liguria Ricerche S.p.A. e la Regione Liguria – Settore Trasporto Pubblico Regionale, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare, la Regione Liguria corrisponderà a Liguria Ricerche S.p.A € 9.000,00.= € IVA e ogni altro onere incluso, calcolato sulla base dei costi reali giornalieri distinti per tipologia, per le risorse umane impegnate e per le giornate uomo impiegate suddivise per costi diretti interni ed esterni. Sul calcolo delle spese generali è applicata la quota forfettaria pari al 15 % dei costi di personale, come esplicitato analiticamente per ciascuna attività e componente nell'allegato tecnico al presente Disciplinare.

La liquidazione del suddetto compenso è subordinata alla presentazione, da parte della Società Liguria Ricerche S.p.A., di regolare fattura secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente, che dovrà essere intestata alla Regione Liguria – Settore Trasporto Pubblico Regionale e riportare altresì il codice CUP del progetto nonché il riferimento esplicito al progetto Interreg Europe PRIMAAS

L'importo indicato verrà corrisposto, dietro presentazione di fatture, secondo le seguenti modalità:

- Annualità 2023: € 9.000,00;

Articolo 6 – Responsabilità

La Società Liguria Ricerche S.p.A., dichiara che il personale impegnato nell'incarico non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Articolo 7 – Penalità

In caso di inosservanza da parte di Società Liguria Ricerche S.p.A., per cause alla stessa imputabili, dei tempi di effettuazione delle attività previsti al precedente articolo 4, sarà applicata una penale pari alla percentuale dell'uno per mille dell'importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardo superiore a dieci giorni, il contratto potrà essere risolto in danno della Società Liguria Ricerche S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

I ritardi sono giustificati solo se dovuti a cause di forza maggiore, da comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente che provvederà a valutare la fondatezza dei motivi addotti.

Non costituisce ritardo l'eventuale dilazione dei tempi richiesta dalla competente struttura regionale.

In caso di risoluzione di contratto per inadempimento della Società Liguria Ricerche S.p.A., fatto salvo il disposto dell'art. 1453 del codice civile, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione alla Regione, entro e non oltre il decimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione di risoluzione del rapporto, tutto il materiale prodotto e non ancora presentato.

Articolo 8 – Proprietà del materiale

I risultati dell'attività svolta ovvero i documenti realizzati e qualunque altro elaborato in formato cartaceo ed elettronico relativo all'espletamento del presente incarico restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna. La loro pubblicazione parziale o totale è consentita solo previa espressa autorizzazione della Regione Liguria.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, e s.m. e i. la Società Liguria Ricerche S.p.A., dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per fini statistici.

Articolo 10 – Controversie e foro competente

Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 11 – Spese di convenzione

Saranno a carico della Società Liguria Ricerche S.p.A., le spese di bollo relative al presente contratto, redatto in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.

Articolo 12 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Trasporto Pubblico
Regionale
Ing. Gabriella Rolandelli.....

per Liguria Ricerche S.p.A.
Il Presidente
Prof. Luca Gandullia

ALLEGATO TECNICO AL DISCIPLINARE D'INCARICO IN HOUSE AFFIDATO ALLA SOCIETA' LIGURIA RICERCHE S.p.A. PER ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL PROGETTO INTERREG EUROPE PRIMAAS

Oggetto della consulenza

Liguria Ricerche S.p.A. supporterà il Settore Trasporto Pubblico regionale di Regione Liguria nello sviluppo delle attività previste dal Piano di lavoro nella Fase 2 del progetto, a partire dalla data di sottoscrizione del Disciplinare e sino alla conclusione delle attività di progetto, attualmente prevista al 31 luglio 2023.

A titolo descrittivo, qui di seguito si descrivono le principali attività previste:

1. Attività di monitoraggio e scambio di esperienze

Nella seconda fase del Progetto sono previste attività di monitoraggio dell'implementazione degli Action Plan su tutti i territori Partner.

Nella fase 1 di Progetto, Regione Liguria, supportata da Liguria Ricerche, ha realizzato l'Action Plan territoriale "Smart Ticket Liguria". La costruzione dell'Action Plan ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di alcuni stakeholder locali che nella seconda fase di progetto saranno nuovamente coinvolti per il monitoraggio della attività di Progetto e per aggiornamenti circa lo stato di avanzamento delle attività previste dell'Action Plan, attraverso incontri online.

2. Attività di comunicazione e disseminazione

Nell'ambito della presente Attività, il progetto prevede il coinvolgimento degli stakeholder locali già coinvolti nella 1° fase di Progetto, attraverso l'organizzazione di incontri da remoto.

Tali incontri saranno pubblicizzati sul sito del Progetto attraverso l'elaborazione di verbali e newsletter

3. Attività di Project Management

Con riferimento all'Attività di project management, il progetto prevede principalmente l'organizzazione di alcune riunioni online di aggiornamento con il Capofila e l'aggiornamento della sezione dedicata all'avanzamento dell'Action Plan e del policy instrument sulla Piattaforma di rendicontazione IOLF.

Nell'ambito delle attività descritte ai precedenti Punti 1, 2 e 3, Liguria Ricerche svilupperà per Regione Liguria le seguenti attività:

1. Attività di scambio di esperienze:

- Organizzazione di riunioni online con gli stakeholder già individuati nella prima fase di progetto al fine del monitoraggio delle attività ricomprese nell'Action Plan regionale, in collaborazione con il Partner TTS Italia laddove previsto;
- Supporto ai fini della partecipazione di Regione Liguria all'evento finale organizzato dal Capofila;
- partecipazione online del gruppo di lavoro di Liguria Ricerche all'evento finale di Progetto;
- supporto nell'elaborazione di presentazioni o documenti necessari all'evento finale di Progetto;
- Organizzazione della missione di uno stakeholder, nei limiti del budget complessivamente previsto dal progetto, per la partecipazione al meeting finale in Portogallo;
- Supporto a Regione Liguria nell'ambito del monitoraggio delle attività descritte e previste dall'Action Plan regionale elaborato nella 1° fase.

2. Attività di Comunicazione e disseminazione:

- Contributi contenutistici per la realizzazione delle Newsletter;
- Supporto nella realizzazione degli incontri con gli stakeholder.

3. Attività di gestione:

Liguria Ricerche supporterà Regione Liguria nelle seguenti attività:

- Supporto alla partecipazione alle riunioni tecniche e di aggiornamento organizzate dal Capofila online;
- Gestione delle comunicazioni con il Capofila;
- Aggiornamento della sezione dedicata al monitoraggio dell'Action Plan sulla Piattaforma IOLF

3. MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Per la realizzazione di tali attività, Liguria Ricerche si avvarrà di personale interno che ha maturato competenze ed esperienza pluriennale nella gestione di progetti europei, con particolare riferimento alla gestione amministrativa, finanziaria, tecnico-scientifica e dei rapporti con il Partenariato, le Autorità di Gestione e i Segretariati di vari Programmi di Cooperazione europea.

Le attività saranno sviluppate sulla base delle informazioni contenute all'interno del cronoprogramma delle attività di cui all'Application Form di PriMaaS (fase 2).

Infine, salvo eventuali proroghe di progetto, le attività descritte in precedenza relative alla Fase 2 saranno sviluppate a partire dalla data di sottoscrizione dell'incarico fino alla data di chiusura del progetto attualmente prevista al 31 luglio 2023.

N. 1 Coordinatore di commessa con pluriennale esperienza nella progettazione e gestione dei progetti finanziati da fondi europei e nella gestione di gruppi di lavoro;

N. 1 Ricercatore Junior con competenze adeguate al fabbisogno presentato da Regione Liguria in termini gestionali e scientifici;

N. 3 Amministrativi per la gestione amministrativa e contabile della commessa e delle necessarie procedure amministrative.

Il gruppo di lavoro si coordinerà costantemente con il Settore al fine di garantire una gestione efficace del progetto.

4 RAPPORTI E PRODOTTI

Liguria Ricerche redigerà e trasmetterà al competente Settore di Regione Liguria Rapporti periodici che includeranno la descrizione delle attività svolte, dei prodotti realizzati e delle spese sostenute, secondo le tempistiche previste al successivo punto 5 del presente Disciplinare.

5 TABELLA DEI COSTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Nella tabella seguente è riportato il preventivo dei costi complessivamente stimati, distinti per tipologia e per risorse impegnate.

Risorse impegnate		
n. 1 Coordinatore di commessa	tot hh	40
	Euro/h *	34,84
	Importo	1.393,60
n. 1 Ricercatore Junior	tot hh	170
	Euro/h *	21,35
	Importo	3.629,50
n. 3 Amministrativi*	tot hh	30
	Euro/h*	29,60
	Importo	888,00
TOTALE COSTI DIRETTI INTERNI		5.911,10
Costi diretti esterni (consulenti,..)		0,00
Costi diretti esterni (altri beni e/o servizi)		600,00
TOTALE COSTI DIRETTI (INTERNI ED ESTERNI)		6.511,10
Costi indiretti (spese generali e di struttura)		865,95
TOTALE COSTI DIRETTI+INDIRETTI		7.377,05
IVA (22%)	22%	1.622,95
Prezzo IVA inclusa		9.000,00

Si precisa che la stima effettuata in relazione all'impegno lavorativo del personale interno impegnato, espresso in ore e giornate di lavoro, potrà subire delle variazioni in corso di progetto sulla base delle necessità operative eventualmente emergenti. Ciò non comporterà variazioni in termini di importi complessivi a livello di budget di progetto e sarà garantita, oltre alla realizzazione delle attività, la corrispondente rendicontazione delle spese calcolate a costi reali, nel rispetto delle regole di rendicontazione del Programma. Anche gli importi dei costi diretti esterni sono indicativi e si basano su una stima fondata sulle attività previste. Ne consegue che la ripartizione dei costi per l'acquisizione di beni e servizi esterni potrebbe subire anch'essa delle variazioni giustificate da esigenze di realizzazione delle attività progettuali.

La rendicontazione sarà effettuata sulla base delle tariffe aggiornate a consuntivo delle annualità, calcolate sempre sulla base dei costi reali. Si precisa che per quanto riguarda il calcolo delle spese generali è stata applicata la quota forfettaria del 15% calcolata sulla base dei costi di personale, come da

indicazione del Programma Marittimo. Per le spese rendicontate, saranno tenuti agli atti tutti i giustificativi: essi resteranno a disposizione per il controllo della Regione e del Certificatore esterno delle spese.

L'importo indicato verrà corrisposto, dietro presentazione di fatture, secondo le seguenti modalità:

- 50% (pari a € 4.500) alla sottoscrizione del Disciplinare di incarico
- 50% (pari a € 4.500) alla conclusione delle attività a fronte della consegna del report conclusivo, comprensivo del dettaglio analitico dei costi sostenuti e dei prodotti realizzati da Liguria Ricerche, nel rispetto delle regole di rendicontazione del Programma.

La Società Liguria Ricerche si impegna a redigere e a trasmettere i rendiconti delle attività espletate e delle relative spese sostenute, articolati in una relazione illustrativa, in corrispondenza della scadenza di rendicontazione, in conformità alle regole previste dal Programma.

6. DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le attività di supporto previste avranno inizio dalla data di stipula del Disciplinare e si concluderanno entro il 31 Luglio 2023, data prevista per la chiusura amministrativa e finanziaria della seconda fase del progetto PriMaaS, salvo eventuali proroghe del progetto stesso.

